CLVIII.

TORNATA DI SABATO 23 GENNAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, FRATTI, CAVALLETTO, GUGLIELMI, GALLAVRESI, relatore, ARNABOLDI, PARPAGLIA, FACHERIS, SONNINO, PUGLIESE e NOCITO prendono parte alla discussione.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, presenta un disegno di legge per la proroga del trattato di commercio con la Spagna.

Comunicansi domande d'interpellanza.

La seduta comincia alle 2,20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Cagnola, di giorni 15; Calvi, di 10; Mazzoni, di 12.

(*Sono conceduti*).

Seguito della discussione del disegno di legge sui « probi-viri. »

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli signori! La Commissione d'inchiesta sugli scioperi, nominata con Regio Decreto del 3 febbraio 1878, fu la prima ad avvisare la opportunità e la convenienza d'istituire Collegi speciali destinati e conciliare e decidere le controversie fra imprenditori ed operai, alle quali può dar luogo l'esecuzione del contratto di lavoro. Spetta all'onorevole Berti il vanto di avere per il primo concretata quella proposta in un disegno di legge, presentato alla Camera il 30 maggio 1883.

Da quel tempo trascorsero parecchi anni prima che quel disegno, rimaneggiato e rifatto, fosse ammesso all'onore della discussione. Ma gl'indugi e le vicende, per le quali è passato, non nocquero, anzi giovarono; avvegnachè il grave argomento, come attestò ieri l'onorevole Miceli, non fu mai posto totalmente in oblio, e i ministri che si succedettero in via della Stamperia, non cessarono di occuparsene. Così avvenne che a questo disegno portarono contributo della loro esperienza e dei loro studi prima gli onorevoli Berti, Depretis e Giannuzzi-Savelli, poscia l'onorevole Grimaldi e da ultimo i miei egregi predecessori onorevoli Miceli e Zanardelli.

Per cui, venuto ultimo fra cotanto senno, ascriverò a mia fortuna se mi sarà dato di condurre in porto il presente schema di legge, al quale posero mano uomini chiari per lume d'intelletto e insigni per patriottismo e che si raccomanda alla vostra simpatia ed al vostro suffragio pel fine elevato che si propone.

Scopo infatti di questa legge è l'istituzione di una magistratura familiare, la quale efficacemente concorra a temperare e rimuovere le cause di antagonismo, che sorgono ne' frequenti rapporti fra capitale e lavoro, generate dell'organizzazione della grande industria moderna.

A questo e non ad altro mira l'istituzione dei *probi-viri*, come noi l'abbiamo concepita, e come la illustrarono nei loro eloquenti discorsi gli onorevoli Tittoni, Parpaglia, Quintieri e l'ottimo relatore, che portarono il sussidio della loro parola in difesa del disegno di legge presentato dal Ministero.

Codesta organizzazione potrà parere angusta, rachitica, meschina ai larghi voli, ai quali ieri si abbandonava il colto ingegno del mio amico Pugliese, il quale nel suo importante discorso, attentamente ascoltato dalla Camera, mosse alla legge tre appunti: soverchia ingerenza del Governo; insufficienza funzionale; difetto nella sua esplicazione, perchè si applica soltanto agli operai dell'industria ed esclude i lavoratori dei campi.

Codesta obiezione avrebbe qualche valore se noi avessimo avuto in mira gli scopi, che l'onorevole Pugliese ci attribuisce, di volere cioè con questo disegno di legge rimediare a tutte le piaghe sociali, alle grandi questioni che turbano i rapporti tra il capitale ed il lavoro.

Ma tale non è stato il nostro intendimento. Il merito vero di questo disegno di legge consiste appunto in ciò, che esso si prefigge scopi pratici ed agevoli a conseguire, e non fantastiche e luminose utopie. Il disegno è buono appunto perchè modesto, osservava ieri finamente l'onorevole Parpaglia.

Chi credesse che sia possibile coll'istituto dei *probi-viri* risolvere, tutti quanti i grossi problemi dell'industria e del lavoro, andrebbe lungi dal vero, trattando l'ombre come cosa salda. Il vostro progetto, esclamava l'onorevole Pugliese, è anemico, rachitico, perchè sodisfa le piccole esigenze e non provvede alle grosse; risolve le minute controversie e non previene le grandi procelle delle coalizioni e degli scioperi, nè provvede ad esse.

Ma noi, onorevole Pugliese, non abbiamo avuto così superba pretesa. Adottando l'istituto dei *probi-viri* noi sapevamo la efficacia e la portata di questo organismo.

I Collegi dei *probi-viri* non sono cosa nuova, e mezzo secolo di esperienza insegna che l'istituto dei *probi-viri* è efficace, è eccellente strumento per moderare e decidere le piccole questioni, per comporre gli attriti quotidiani che sorgono durante, o a causa dell'esecuzione del contratto di lavoro fra industriali ed operai; ma non può estendere la sua efficacia alle grosse questioni delle quali parlava l'onorevole Pugliese.

Infatti le attribuzioni che il disegno di legge dà al Collegio dei *probi-viri* si riferiscono tutte più al contratto fatto, che alle pretese, alle speranze ed alle esigenze delle masse lavoratrici.

Gli scioperi, le coalizioni, ordinariamente non hanno per iscopo le mercedi pattuite, ma le mercedi che si vogliono imporre.

Negli altri paesi i due fini sono tenuti distinti. I consigli de' Prud' hommes, tanto in Francia che nel Belgio, non si confondono con gli arbitrati, che sono istituzioni diverse, le quali tendono appunto a realizzare quei fini superiori di cui tenne ragione l'onorevole Pugliese.

Non confondiamo organismi ed istituti per la loro natura e per iscopi differenti. Noi vogliamo istituire Collegi di *probi-viri*, e non fare progetti d'organizzazione di arbitrati, come quelli che in Francia furono proposti dal Lockroy e da Lacur, e nel Belgio da Frère-Orban.

Dell'istituto dei *probi-viri*, come noi intendiamo d'organizzarlo, abbiamo esperienze ed esempi, che noi possiamo seguire; degli altri istituti non abbiamo che speranze e desiderî non ancor realizzati.

Sicchè, se modesto, ma efficace e pratico è il fine, che noi ci proponiamo, nessuno deve meravigliarsi se l'organismo e il funzionamento di questo istituto si adatta al fine che noi vogliamo raggiungere.

Quindi le accuse di meschinità, di rachitismo, fatte dall'onorevole Pugliese, non toccano il disegno di legge del quale io vi ragiono.

Le funzioni che noi attribuiamo ai *probi-viri* in corrispondenza del fine da me indicato, sono due: principalissima, quella di conciliare; sussidiaria, accessoria, quella di giudicare sino ad una somma determinata le controversie tra industriali ed operai durante od a causa del contratto di lavoro. E con ciò noi non abbiamo inteso di istituire una magistratura elettiva, o molto meno una giuria per gli affari civili, come crede l'onorevole Nocito.

Il disegno di legge, che raccomandiamo al vostro suffragio, mentre sodisfa ad una necessità sociale, non attenta, nè direttamente nè indirettamente ai due grandi principii, che sono i cardini fondamentali sui quali s'impernia il sistema dell'organizzazione giudi-

ziaria del Regno. Quei principii sono consacrati negli articoli 68 e 71 dello Statuto.

L'articolo 68 dice: « La giustizia emana dal Re; » e l'articolo 71: « Nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. »

Pertanto, organizzando i Collegi dei *probi-viri*, abbiamo evitato tutto ciò che può avere parvenza di giurisdizione eccezionale e di privilegio, e nel costituire cotesta speciale giurisdizione, ci siamo studiati di allontanarci il meno possibile dalle norme del diritto comune. E valga il vero: nel diritto comune abbiamo un tipo, al quale si è modellato il Collegio dei *probi-viri*, e questo tipo è il conciliatore. Il Collegio dei *probi-viri* nelle sue funzioni e nei suoi attributi altro non è se non un conciliatore collegiale, a cui vengono deferite per determinate controversie presso a poco le stesse attribuzioni, che il Codice di procedura civile assegna al conciliatore di diritto comune. I *probi-viri*, come il conciliatore, hanno il doppio ufficio: di comporre, senza limite di valore, qualunque controversia, e di sentenziare inappellabilmente fino ad una somma determinata.

Ci fu mosso rimprovero di aver fissato a lire 100 la competenza della giuria. Codesta cifra sembra a taluni scarsa ed inefficace. Si disse: in Francia la competenza dei *probi-viri* è estesa a 200 lire; a 50 fiorini in Austria; e il progetto Berti, che, salvo appello, non metteva confini alla competenza del Collegio, dichiarava inappellabili le decisioni per somme inferiori alle 150 lire; perchè dunque la si restringe alla meschina cifra di 100 lire?

Dico subito il perchè. Prima di tutto perchè, essendo mio intendimento di portare a 100 lire la competenza attribuita dal Codice al conciliatore, desidero che tra i due istituti si mantenga, fino dove è possibile, l'accennato parallelismo. Secondo, perchè si ha un bel dire che 100 lire sono poca cosa rispetto alla importanza della produzione industriale; ma non è questa la materia contenziosa sottoposta al Collegio dei *probi-viri*. Le 100 lire riflettono e rappresentano le controversie minime e quotidiane, che possono insorgere fra padroni e operai, sia per liquidazione dei salari pattuiti, sia per il licenziamento anticipato, sia per danni dipendenti da negligenza od imperfezione del lavoro, e simili; insomma, per piccole questioni che, nella generalità dei casi, non superano codesta cifra. In terzo luogo, ho limitato a 100 lire la competenza contenziosa, perchè il giudizio dei *probi-viri* prescinde dalle regole del diritto e risolve le dispute co' criteri dell'equità. Ora, per un valore che non oltrepassi le 100 lire, si può prescindere dalle norme del diritto; ma non si può affidare esclusivamente al criterio del buon senso e dell' equità la risoluzione di una controversia sopra interessi di gran lunga maggiori.

D'altra parte non si dimentichi che uno dei vantaggi più notevoli di questo istituto è la inappellabilità delle decisioni. Ora, sino a 100 lire, possiamo rimettercene, senza grave danno, al giudizio della giuria; ma oltre le 100 lire, no.

Ferrari Luigi. Perchè?

Chimirri, *ministro guardasigilli.* Perchè? Oh! bella! ma è facile capire, che codesta istituzione si fa per giovare, non per nuocere alla classe dei lavoratori.

Rammentatevi che la giurisdizione della giuria rispetto alle materie annoverate nell'articolo 9 è obbligatoria, e se il diritto comune concede a tutti i cittadini, anche nelle minime controversie di competenza del pretore, il doppio grado di giurisdizione, e come rimedio straordinario il ricorso in Cassazione, non è lecito, nelle controversie di qualche peso, privare gli operai di codesta guarentigia sotto pretesto di far loro un favore.

La guarentigia dell'appello non è concessa nell'interesse del giudice, ma in quello dei litiganti. Per cui, quando per virtù di legge si rende obbligatoria una speciale giurisdizione e si toglie l'appello, quella giurisdizione deve essere contenuta nei più stetti confini; altrimenti si fa una legge odiosa a danno delle persone stesse a cui si vuole giovare. Si parla tanto dell'Inghilterra, ma spesso se ne parla da orecchianti! Certo l'Inghilterra non ha proceduto paurosamente nella via delle riforme sociali. Eppure in quel gran paese le conciliazioni e gli arbitrati in materia di controversie operaie non hanno indole e valore coercitivo. Quivi le leggi non hanno fatto che secondare e favorire lo sviluppo delle libere organizzazioni e delle consuetudini industriali.

Per cui quando si tratta non più di conciliare, ma di giudicare, anche fra operai ed imprenditori, e per somme lievissime non maggiori di dieci sterline, si torna alle giurisdizioni ordinarie.

Infatti in questi casi, giusta l'atto del 1° settembre 1875, la competenza a giudicare

è delle Corti di contea, della Corte di giurisdizione sommaria in Londra, composta del *Lord mayor,* di un *alderman* e di alcuni membri della polizia metropolitana, e nelle altre città è devoluta ai magistrati sedenti nelle Corti di polizia od a giudici di pace. Dunque in Inghilterra si concede libertà completa ai padroni e agli operai di comporre come meglio credono le loro vertenze, ma se la composizione non ha luogo, bisogna ricorrere alle magistrature costituite nelle città, o nelle contee.

Allora ai Collegi fiduciari sottentra il giudice nominato ed organizzato dal potere esecutivo fuori delle classi in lotta.

In terzo luogo la somma è d'uopo sia contenuta nella cifra di cento lire, perchè noi vogliamo, come dissi, provvedere ad un'utilità sociale, ad una necessità, se così vi piace; ma noi non abbiamo in mente di creare una giurisdizione eccezionale, ovvero privilegiata.

Innanzi alla giuria la procedura si svolge libera quasi da ogni forma e senza spese. Ciò posto, per le contese di valore inferiore alle lire 100, può senza inconvenienti, accordarsi codesto affranco di spese, specialmente se si eleva alla stessa misura la competenza dei conciliatori. Ma se si allarga la competenza, ne seguirà che ad una classe di cittadini si darà la giustizia a buon mercato, anzi gratuita, lasciando tutti gli altri esposti al non lieve dispendio della procedura ordinaria.

Tutto ciò m'induce a respingere qualsiasi proposta, la quale tenda ad allargare la competenza della giuria oltre le lire cento.

Stabilita così la competenza del Collegio dei *probi-viri,* sotto il doppio aspetto della conciliazione e del giudizio, verrò ad esaminare se sono di miglior lega gli appunti che furono mossi al modo onde il Collegio stesso si compone.

E qui torna in campo l'onorevole Pugliese, al quale sembra soverchia l'ingerenza del Governo. Il Governo crea, egli disse enfaticamente, il Governo uccide il collegio dei *probi-viri.*

Ora, a parte questa ripugnanza che taluni sentono per qualsiasi intervento governativo, chi può negare che l'istituto dei *probi-viri* ha funzioni quasi giudiziarie? Chi può negare che codesto istituto è opera di pacificazione? Trattandosi dunque di cosa che interessa la quiete pubblica e l'amministrazione della giustizia, non può escludersi l'intervento dello Stato. E se per la natura speciale delle controversie, lo Stato delega al collegio dei *probi-viri* la composizione ed il giudizio di alcune determinate controversie, è evidente il diritto dello Stato d'intervenire nella costituzione del collegio.

Ma come si esplica questa ingerenza? Perchè sembra eccessiva? I collegi de' *probi-viri* si compongono per libera elezione: metà dei membri viene scelta dagli industriali, metà dagli operai. E notate, che fino i vicepresidenti sono nominati, con un mirabile incrocio escogitato dalla Commissione, uno dagli industriali fra gli operai, uno dagli operai fra gli industriali.

E sta bene; questo accumunamento io spero gioverà a rendere meno aspre le relazioni fra le due classi, che insieme cospirano alla produzione della ricchezza nazionale. Il Governo che fa? Nomina il presidente. Il presidente deve essere estraneo alle due classi, ed in questo tutti consentono; ma se deve essere estraneo alle due classi, chi è più adatto ad eleggerlo, gli interessati o il Governo? Se questo presidente deve assidersi arbitro fra i rappresentanti delle due schiere, se non deve ad esse appartenere, occorre che l'elezione venga dall'alto; perchè se fosse fatta dagli interessati, i conflitti sarebbero facili e frequenti. Oltre di che sedendo in numero pari i rappresentanti dell'industria e quelli della classe operaia, ove non si accordassero la nomina sarebbe impossibile, e nel caso di accordi parziali, se prevalessero gli operai, il presidente non avrebbe la fiducia degl'industriali; se prevalessero questi, non avrebbe la fiducia degli operai.

È per questo che io reputo necessario, opportuno, vantaggioso che il presidente sia nominato dal Governo. Nel disegno ministeriale il presidente nato del Collegio arbitrale era il pretore. Ciò si era fatto per dare a codesto Collegio un carattere giudiziario, e metterlo d'accordo con l'articolo 68 del nostro Statuto che dice: « La giustizia emana dal Re. » Ma fu notato che il pretore, sopraccarico di faccende, difficilmente possa sempre ed in ogni caso adempiere questo nuovo e pesantissimo ufficio.

Per questo riflesso consento nella proposta della Giunta parlamentare, la quale non esclude il pretore dalla scelta, ma ne allarga la cerchia, dando modo al Governo di eleggere il presidente fra quell'eletta di cittadini, che per

aver coperto pubblici uffici o per la loro posizione sociale possono portare con la loro autorità morale una parola conciliatrice, onesta in mezzo al conflitto degli interessi. E al Governo deve consentirsi la facoltà di sciogliere i Collegi dei *probi-viri* nei casi tassativi previsti dal presente disegno di legge.

Vorrebbe forse l'onorevole Pugliese che codesti Collegi, ne' casi indicati, si sciogliessero da sè? Se sono elettivi, se esercitano pubbliche funzioni, è naturale che la facoltà di scioglierli sia conferita al Governo. È questo il principio accolto nel nostro diritto pubblico interno.

Quanto all'esecuzione delle sentenze io non posso distruggere il parallelismo, che anche in questa parte si vuol stabilire fra le regole della procedura comune e quelle della legge che si discute.

Quindi il valore da attribuirsi ai processi verbali dell'ufficio di conciliazione dev'essere identico a quello, che l'articolo 7 del Codice di procedura civile attribuisce ai verbali dei conciliatori; e la ragione la disse ieri l'onorevole Fagiuoli. Solo perchè sia meglio chiarito il concetto e non possa nascere dubbio sulla forma delle decisioni della giuria, sul termine e sul modo di eseguirle, io prego la Commissione di completare l'articolo 40 aggiungendo il richiamo dell'articolo 460 del Codice di procedura civile che si riferisce alle sentenze del conciliatore.

E vengo all'ultimo quesito, il più simpatico, comunque il più spinoso. Ci fu chiesto: perchè avete limitato l'istituto dei *probi-viri* agli operai industriali e non l'avete esteso ai lavoratori della terra?

L'onorevole Arnaboldi ieri si volse a me, evocando cari ricordi. Tutti sanno la mia amorevole sollecitudine per i lavoratori della terra, e quali sentimenti io abbia sempre nutriti verso quella classe benemerita, che dà i più tranquilli cittadini allo Stato, i più robusti soldati all'esercito. Ma *volere* non è sempre *potere*. L'onorevole Miceli e l'onorevole Fagiuoli enumerarono ieri le difficoltà di varia natura, che si oppongono all'immediata estensione dell'istituto dei *probi-viri* alle controversie nascenti dal contratto colonico e dai rapporti fra proprietari e contadini. Si sono fatti studi maturi; il Consiglio superiore discusse dottamente l'importante argomento; e non è esatto, si dice, che quel Consesso abbia respinto il progetto formulato dal Cavalieri. E sta bene; non lo ha respinto, ma se n'è lavato le mani. Il Consiglio superiore desidera, come noi, l'attuazione di quel disegno; ma non ardì pronunziarsi sull'opportunità di tradurlo ad effetto per parecchie ragioni, le quali verrò brevemente enumerando, non per respingere i vari ordini del giorno che furono presentati a questo riguardo, ma per intenderci bene e non correre dietro a fallaci illusioni. Guardiamo in faccia le difficoltà. Esse, come dissi, sono di varia natura.

Per la istituzione del Collegio dei *probi-viri* alle industrie abbondano gli esempi degli altri paesi; è un'istituzione che ha fatto le sue prove. Quanto ai Collegi di *probi-viri* per dirimere le questioni nascenti dal patto colonico, gli esempi legislativi difettano, mancano gli ammaestramenti dell'esperienza, avvegnachè negli altri paesi si incontrarono le stesse difficoltà in cui noi c'imbattiamo.

La costituzione dei Collegi di *probi-viri* richiede soprattutto organizzazione potente. Perciò anche nel campo industriale, la istituzione dei *probi-viri* non divenne pratica ed efficace se non quando la industria, lasciando di essere casalinga, si è trasformata e organizzata. Oltre a ciò il contratto di lavoro, come notava l'onorevole Fagiuoli, seguendo l'evoluzione, e il movimento dell'industria moderna si presenta come un fenomeno giuridico quasi nuovo se non nella essenza, almeno nelle modalità. Esso incontra perciò pochi ostacoli nella legislazione codificata, e per questo il giudizio degli esperti può svolgersi liberamente, seguendo le consuetudini, i criteri tecnici e le regole dell'equità.

Ma il contratto colonico è antichissimo e regolato dal Codice civile. E tutti coloro che si occuparono di questo tema, vennero nella opinione che, prima di estendere i *probi-viri* alle campagne, bisogna fare un Codice rurale. E qui si cade in un circolo vizioso, perchè non è facile compilare un Codice rurale, e quando fosse agevole non si rimuoverebbero tutte le accennate difficoltà.

Spesso accade che allarmati per certi effetti nocivi, si corre in fretta ai rimedi senza indugiarsi a ricercarne le cagioni.

In alcune Provincie sono in vigore patti colonici gravosissimi. Ebbene, chi ne è in colpa? I più rispondono: il Codice civile.

Signori, coloro che hanno esatta notizia

del nostro Codice converranno con me che esso è innocente di quei patti gravosi.

Le norme, con le quali il Codice civile regola il contratto colonico, rispondono puntualmente ai criteri della scienza economica, e alle esigenze della pratica. Esse rispettano la libertà del contratto, ma, nel tempo stesso, concedono più che non si creda agli usi e alle consuetudini locali. E ciò è naturale. Le condizioni varie, nelle quali si svolge l'agricoltura in Italia, le tradizioni e le legislazioni diverse, che imperarono nelle antiche regioni, nelle quali era divisa la penisola, rendevano difficile di potere, con norme fisse e identiche, regolare cotesta materia. Fu d'uopo, quindi, concedere molto agli usi e alle consuetudini locali. Ora, le gravezze e i patti duri, de' quali parlò più volte con indignazione l'onorevole Cavalletto, si riscontrano appunto in quegli usi e in quelle consuetudini. Chi avesse vaghezza di persuadersene potrà consultare il volume, che ho fatto pubblicare, in base ai documenti raccolti al tempo ch'era ministro l'onorevole Miceli, ove sono registrate le varie forme di contratti colonici in uso presso tutte le regioni del Regno.

Con questo, io non dico che nel Codice civile non vi sia nulla da fare, nulla da toccare.

Per ragion d'esempio, si potrebbe studiare di risolvere legislativamente la vessata questione relativa alla data per la disdetta del patto colonico; potrebbe studiarsi con vantaggio se non convenga, e fino a qual punto, modificare le disposizioni del Codice che si riferiscono ai casi fortuiti, ordinari e straordinari. Gli articoli 1617 e 1618 del Codice suddetto contengono disposizioni di grande equità; ma il patto contrario può render vana la benignità della legge, e sarà bene studiare come conciliare la libertà del contratto con l'esigenza della giustizia, la quale vuole che nessuno si arricchisca col danno altrui.

Un'altra questione degna di studio è quella delle migliorie. Voi sapete che in Inghilterra vennero pubblicati atti legislativi, che rendono obbligatorio in certi casi il pagamento delle migliorie.

Noi potremo anche studiare in quale misura, in quali casi, si possa fare eccezione alla regola dettata a questo riguardo dal Codice napoleonico.

Questi ed altri ritocchi possono farsi senza pericolo; ma a nessuno verrà in mente di sconvolgere da cima a fondo le norme che governano il patto colonico, perchè esse come dissi, rispondono ai criteri della scienza ed alle esigenze della pratica.

Detto questo, io ripeto, non mi rifiuto di accettare gli ordini del giorno coi quali si invita il Governo a preparare e presentare alla Camera un disegno di legge, che estenda l'istituto dei *probi-viri* alle questioni agricole. Ma ho voluto con la mia consueta schiettezza avvertire che al buon volere della Camera e del Governo si oppongono non poche difficoltà. Noi cercheremo di superarle, ma ci vorrà naturalmente del tempo, ed intanto io penso che qualche cosa bisogna fare per rendere meno stridente la differenza di trattamento, e ci avvii a completare l'istituzione.

Già il creare quest'organismo nuovo e il farlo funzionare è un buon principio, perchè, se la prova riesce, saremo indotti, quando che sia, ad allargarlo.

Intanto, in attesa del meglio, io mi propongo di affrettare la presentazione di un provvedimento modesto, ma essenzialmente buono, che io annunziai nella relazione e venne ieri invocato dall'onorevole Fagiuoli.

Mi propongo, cioè, di elevare a 100 lire la competenza ordinaria del conciliatore. Certo gli uomini a grandi concetti, che almanaccano radicali riforme, sorrideranno di questa modesta proposta. Ma coloro, che intendono gli affari, conoscono le condizioni della vita nelle campagne, sanno che in fin dei conti la povera gente non litiga per migliaia di lire, e che le loro controversie giornaliere si mantengono presso a poco in questa sfera; e sono perciò in grado di valutare l'importanza e il beneficio che quest'innovazione porterà alle plebi campagnole.

Elevando a 100 lire la competenza del conciliatore la gente povera avrà in ogni comune un magistrato locale, che deciderà *de bono et aequo*, senza meccanismi di procedura, senza assistenza di avvocati, senza largo dispendio le ordinarie controversie.

Vi par poco questo, o signori?

Le popolazioni, quando ne avranno assaporato i frutti, benediranno il Parlamento che avrà votata questa riforma.

Questa riforma, ed il patrocinio gratuito, che largamente si concede ai non abbienti imporranno silenzio ai lamenti di coloro, i quali dicono che il povero in Italia non ha modo di farsi rendere giustizia.

Fratti. Largamente!... non so come si possano dire tali cose con un'audacia così straordinaria!

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* È audace il diniego, non la mia affermazione. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Fratti, non interrompa.

Fratti. Nessuno ha il diritto di dire cose non vere. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Fratti, Ella non può interrompere.

Chimirri, *ministro guardasigilli.* Coloro cui è noto come funzioni l'istituto del gratuito patrocinio mi daranno ragione.

Può darsi che in qualche provincia la legge sia male applicata, ma i criteri, ai quali s'informa sono larghissimi.

Signori, lunga ed ardua è la via delle riforme sociali, ma non si arriva alla mèta se non ci mettiamo una buona volta in cammino.

Questo disegno di legge, si giudichi come si vuole, costituisce un primo passo. Per procedere innanzi si richiede ardore ed audacia prudente. Ci sia d'incoraggiamento e di sprone lo spettacolo veramente edificante, che dà questa calunniata borghesia, la quale, dopo aver strappato una ad una tutte le grandi conquiste politiche e morali di questo secolo, che costituiscono un vero tesoro di civiltà e di progresso, non ha voluto accaparrarle per sè, facendone esclusivamente suo pro, ma con assidua cura e in tutti i modi studiossi di accumunare i benefizi acquisiti alle moltitudini, nelle quali si sforza di risvegliare la coscienza de' diritti, il sentimento dei propri doveri ed un concetto più elevato dell'umana dignità.

Così, o signori, si moralizzano e si redimono le plebi. Ma perchè quest'opera di redenzione si compia, non bastano le leggi; è mestieri che questo soffio di benevolenza che circonda le classi meno abbienti, possa penetrare in mezzo ad esse; è mestieri che il Governo e le classi dirigenti si accostino ai deboli e a coloro che soffrono e mostrino a fatti più che a parole l'interesse, che prendono alle loro sofferenze.

Soltanto in questa maniera noi inspireremo in essi affetto e fiducia; soltanto con questi contatti, e coi benefizi che ne deriveranno, noi li persuaderemo ad aver fede nei poteri costituiti, che non hanno ragione d'ingannarli, e dai quali soltanto possono sperare, nei limiti del possibile, quei soccorsi morali e materiali, che indarno si lusingano di ottenere con le agitazioni e la lotta, le quali, turbando la pace pubblica e la vita economica del paese, tornano a danno comune e soprattutto a detrimento delle classi che vivono di lavoro.

Confido, o signori, che vorrete assicurare col vostro voto questo primo passo sulla via delle riforme sociali. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

Presidente. Ora verremo ai diversi ordini del giorno.

La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a compiere con sollecitudine gli studi già iniziati ed a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei *probi-viri* anche all'industria agricola. »

L'onorevole Arnaboldi ha presentato quest'altro ordine del giorno:

« La Camera, approvando il concetto del disegno di legge sui *probi-viri* per la classe operaia ed industriale, invita il Governo a presentare prima delle vacanze estive identica legge che estenda l'azione alle classi agricole. »

Ma siccome l'onorevole Fratti, insieme ai deputati Agnini, Guelpa e Maffei, propone all'articolo 1 questa aggiunta: « Le disposizioni contemplate in questo articolo sono estese anche alle controversie dello stesso genere fra proprietari o fittavoli rurali e contadini » il di cui concetto corrisponde a quello contenuto negli ordini del giorno che ho letto testè; perciò propongo che gli stessi ordini del giorno siano rimandati all'articolo 1; altrimenti rimarrebbe pregiudicata la proposta dell'onorevole Fratti e degli altri deputati.

Di modo che, all'articolo 1, l'onorevole Fratti svolgerà il suo articolo aggiuntivo; se la Camera lo approverà non sarà più mestieri porre a partito gli ordini del giorno; se non lo approverà metterò a partito l'ordine del giorno Arnaboldi, perchè esso determina il tempo entro cui dovrà essere presentato il disegno di legge. E, quando la Camera non approvi l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi, le sottoporrò quello della Commissione.

Il Governo e la Commissione acconsentono?

Chimirri, *ministro guardasigilli*, e **Gallavresi**, *relatore*. Sì! sì!

Presidente. C'è però l'ordine del giorno dell'onorevole Fagiuoli che contiene un concetto separato da quello degli altri due ordini del giorno.

È il seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare con sollecitudine un disegno di legge diretto ad ampliare la competenza dei giudici conciliatori. »

L'onorevole Fagiuoli mantiene il suo ordine del giorno?

Fagiuoli. Lo mantengo, perchè la sua approvazione per parte della Camera sarà di maggior sprone per il Governo a presentare il promesso disegno di legge.

Presidente. Il Governo lo accetta?

Chimirri, *ministro guardasigilli*. Lo accetto.

Presidente. Allora lo metto a partito.

(È approvato).

Verremo ora all'articolo 1 del disegno di legge della Commissione.

Ne do lettura.

« Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'imprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza de' rapporti di operaio o apprendista.

« Spetta altresì a' collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'articolo 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo. »

A questo articolo sono presentati due emendamenti ed iscritti varii oratori.

Il primo emendamento, degli onorevoli Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei, è concepito nei termini seguenti:

« Le disposizioni contemplate in questo articolo sono estese anche alle controversie dello stesso genere fra proprietari o fittavoli rurali e contadini. »

L'onorevole Fratti ha facoltà di parlare.

Fratti. Onorevoli colleghi, trattandosi di discussione specifica, non tenterò neppure per sogno di fare un discorso: farò semplicemente qualche osservazione.

Davanti a questa specie di timidezza (non intendo certamente recare offesa nè all'onorevole ministro, nè ad alcun altro) davanti a questa specie di timidezza con la quale tanto il Ministero quanto la Commissione hanno proceduto in questo disegno di legge, io raccolgo le giuste osservazioni partite dai varii banchi di questa Camera: mi risonano ancora nella mente quelle fatte da un collega competentissimo in materia, l'onorevole Pugliese, le giuste osservazioni dell'onorevole Parpaglia e dell'onorevole Arnaboldi e quelle che, nella sua rapida relazione d'ieri, con tanta competenza ci presentò l'onorevole Gallavresi.

Egli, con la franchezza dell'uomo che conosce le condizioni vere del paese e le sue necessità, ammise che i conflitti non si verificano soltanto fra industriali e capifabbrica da una parte ed operai dall'altra.

E davvero che, quando in un paese come il nostro, si sono manifestati gravissimi conflitti fra le popolazioni agricole, io debbo chiedere ai gentiluomini della Commissione quale differenza mai vi sia tra i conflitti che possono avvenire nel Biellese od a Schio od altrove e quelli che possono avvenire nel Mantovano o nell'Emilia, e che sono avvenuti, o nel Polesine o a Conselice od altrove per i miseri salari dei lavoratori della terra.

La Commissione nella sua lealtà non ci è venuta a dire che questo progetto non si può applicare e che v'ha assoluta impossibilità di estenderlo agli agricoltori; questo la Commissione non l'ha detto e non l'ha detto nessuno in questa Camera.

Salva la differenza dei patti fra proprietari e agricoltori, e quindi fatte al progetto le relative modificazioni, se aveste avuto una spinta morale maggiore ed una maggiore buona volontà, avreste potuto estendere questa legge anche ai lavoratori dei campi.

Infatti, voi non avete detto: non si può; ma anzi, per bocca del relatore, che rappresenta, io credo, l'animo vostro ed i vostri intendimenti, avete detto, che la questione è matura.

E ne è persuaso anche l'onorevole Arnaboldi, un ricco proprietario, che ha naturalmente l'interesse e più che l'interesse, il quale può esser talora qualche cosa di basso, ha il dovere di attutire possibilmente i conflitti fra agricoltori e proprietari, e che diffida non di voi personalmente, onorevole ministro, ma di quello che si è fatto fin qui nella Camera

italiana in tema di leggi sociali, e delle incertezze ed ancora delle lentezze vostre. Poichè, per quanto io rispetti l'onorevole Miceli come patriota, non posso non dolermi di ministri i quali impiegano 18 mesi a studiare una legge, e di Parlamenti che invano studiano per 12 anni; mentre voi sapete che quando nel 1806 passò per Lione Napoleone I e vide che conflitti erano sorti tra operai ed industriali, immediatamente per mezzo di un decreto vi provvide. Un solo uomo fece quello che una Camera che si dice di rappresentanti del popolo non ha ancora fatto, per i soliti pregiudizi e i soliti timori.

Mentre da un lato si dice che la questione è matura, mentre, ripeto, ricchi proprietari, come l'onorevole Arnaboldi, vi invitano diffidando (non di voi, ma di questa corrente glaciale che pare quasi legarvi le mani) a far questa legge, prima che i deputati vadano a bearsi negli ozi tranquilli delle campagne; quando vi si dice così, voi cominciate a dire, onorevole ministro, che non vi è quasi la opportunità, perchè bisognerebbe far prima un codice rurale; poi vi contraddicete dicendo che il progettino lo presenterete, e che in fondo non c'è tanto bisogno di un codice rurale, essendoci le consuetudini che infatti sono qualche cosa di più forte della legge, perchè sono radicate nella vita delle campagne.

Ora io chiedo alla Commissione: crede essa che sia un bene, che sia anzi un onore pel Parlamento italiano dare quest' esempio di debolezza e dire agli operai: noi facciamo un esperimento in *anima vili*, cioè lo facciamo quando si tratta di industriali e di operai delle fabbriche; ma quando si tratta di rurali, di quelli che coltivano e mietono i campi, non vogliamo farlo?

Perchè non si potrebbe fare immediatamente quest' applicazione? Essa sarebbe un fatto più o meno ardito ma non è certamente qualche cosa di rivoluzionario; è un guadagno di tempo ed è un atto di giustizia.

Io sono disposto a votare quella legge, sebbene non creda ch'essa possa sanare nessuna delle gravi piaghe che affliggono la classe operaia; ma ristretta come voi volete, onorevole ministro, come vuole in gran parte la Commissione, non posso darle il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io m'era iscritto a parlare su questo articolo quando si cominciò la discussione generale del disegno di legge; ma i discorsi dei colleghi Pugliese, Arnaboldi, Parpaglia e del relatore hanno quasi tolto a me argomento di discorrere. Io volevo trattare delle relazioni che passano fra i locatori e i conduttori delle terre e dimostrare, come ad alcuni, e forse a molti pareva e pare, che essendo ingiusti per alcune possidenze e per estesissime possidenze e in parecchie Provincie i patti locativi, ne vengono gravi danni al paese, gravi danni che si manifestarono e che in parte si manifestano ancora col brigantaggio, col malandrinaggio, con gl'incendii, ed infine con l'emigrazione, con quella emigrazione che non deriva da esuberanza di popolazione agricola, o da illusioni di avventure, bensì dalla intollerabile condizione de'contadini. Dove vedete questi fenomeni, dite pure che lì in quelle Provincie i patti locativi dei terreni, fatti pei coloni, e le condizioni sociali delle popolazioni agricole sono anormali. È necessario di ripararvi sulla base della giustizia e della equità. Da molti anni io faccio qui sentire la mia voce in questo senso, ma la mia voce finora era *vox clamantis in deserto.* Oggidì mi allieto che questa mia invocazione, questo mio appello all'equità abbia trovato molti oratori competenti e validi che propugnarono appunto i principii della equità nei rapporti e nelle relazioni fra i proprietarii ed i coltivatori della terra.

Io credo che a tale scopo sia insufficiente questo disegno di legge. A volerlo rendere sufficiente occorrerebbe introdurvi tali innovazioni che non si potrebbero ora improvvisare e quindi ritarderebbero i vantaggi e i beneficî di questo disegno di legge per le classi industriali, per i lavoratori che si occupano nelle fabbriche e nelle officine. Per applicarlo alle classi rurali sono necessarie disposizioni molto diverse e più radicali disposizioni che si attengono al Codice civile.

Ed in ciò mi accordo in parte con l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi. Soltanto non mi accordo sulla parola *identica,* del suo ordine del giorno, che non mi pare proprio opportuna, perchè una legge identica a questa dei *probi-viri* per gli operai non può essere formulata e applicata identicamente, diremo, alle industrie agricole, alle classi rurali.

Mutatis mutandis, potrebbe essere applicata agli operai, non conduttori, ma semplici lavoratori delle terre stipendiati per dati lavori agricoli.

L'onorevole ministro ha detto che vi sono difficoltà nel fare una legge che porti l'equità e la giustizia nei patti locativi colonici, e che quindi bisogna ritoccare il Codice civile, e ci ha indicato le difficoltà e i rimedi. Io credo che, senza tanto escogitare e senza occupare troppo tempo per formulare un disegno di legge a questo riguardo, le idee che egli ha esposto con molta verità e chiarezza ed opportunamente, potrebbe benissimo svilupparle in un disegno di legge da presentarsi abbastanza sollecitamente alla Camera. Di molti contratti si conoscono i patti iniqui, per esempio, sugli infortuni in genere, e sui patti di locazione, sui pagamenti rateali e sui sequestri preventivi, sulla caducità unilaterale delle locazioni e su tanti altri arbitrii riservati ai proprietari; i quali patti, se applicati rigorosamente, riducono ben presto e inevitabilmente alla miseria e alla disperazione il contadino.

Di questi patti e condizioni egli ha già avuto conoscenza dalle inchieste che furono fatte e che sono giacenti nel Ministero di agricoltura e commercio. Ma finchè stanno negli archivi non parlano, e bisogna riassumerle e studiarle, e a quelle disposizioni contrattuali, sieno pure dipendenti da usi e abitudini locali viete, che sieno contrarie alla reciproca giustizia ed equità fra i contraenti e ai danni e guai che ne conseguono, bisogna portar rimedio opportuno e giusto con una legge di equità e di conciliazione; la quale non richiederà mica un gran tempo, nè un numero molto grande di articoli dispositivi. Ma la promessa che mi ha fatto l'onorevole ministro, e che son certo egli manterrà, mi acquieta per questa parte e quanto alla classe degli operai rurali non conduttori di terre, io mi associo perciò all'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi.

Ora abbiamo inteso un oratore, l'onorevole Fratti, parlare appunto degli operai agricoli, dei risaioli, dei mietitori, dei falciatori, degli zappatori e simili, che sono operai avventizi e che non hanno condizione guari diversa da quegli operai che lavorano nelle officine.

Mi pare che, senza toccare i patti colonici, poichè per questi bisogna e si deve, ripeto, modificare opportunamente il Codice civile, quando si tratta di operai avventizi, come quelli che ho accennato, si potrebbe estendere ad essi le disposizioni di questa legge sui *probi-viri*. Me ne appello però all'onorevole relatore, competentissimo in questa materia: io, che sono quasi un nullatenente, non ho competenza pratica nella materia. Una volta la mia famiglia aveva qualche possesso agricolo e nella mia giovinezza studiosa, passava qualche mese, nelle vacanze della scuola, fra i contadini, che ancora amorosamente ricordo, ma adesso è tutto liquidato. *(Movimenti)*.

Quindi spero che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione anche la proposta fatta dall'onorevole Fratti, cioè che rispetto a questi operai avventizi, che non sono veri conduttori di terre, sia possibilmente applicata la legge che stiamo discutendo.

Presidente. L'onorevole Guglielmi ha facoltà di parlare.

Guglielmi. Il mio emendamento non tocca la sostanza dell'articolo, ma mi pare che possa giovare alla chiarezza. Mi sono indotto a proporlo quando ho letto il capoverso che dice:

« Spetta altresì ai collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'articolo 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo. »

Allora sono andato a cercare se ci fossero controversie determinate in qualche altro articolo e, non avendole trovate, mi è parso che, per la chiarezza dell'articolo, basterebbe dire: « le controversie suddette, » poichè non ci sono che quelle della prima parte.

Questa è la ragione che mi ha indotto a proporre il mio modesto emendamento, che consiste nel sopprimere le parole « determinate nella prima parte del presente articolo, » e sostituirvi la parola « suddette, » non *suddetto*, come, per errore, è stato stampato nel foglio degli emendamenti che è stato distribuito.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia*. Rendo grazie all'onorevole Fratti di aver parlato, come fece, a pro dei lavoratori della terra. Egli ha troppo ingegno per intendere, e troppa lealtà per confessare che simili questioni superano l'interesse di parte, e sono riguardate con pari favore dal Governo e dai deputati; siedano essi in uno piuttosto che in altro settore della Camera, come fa fede la discussione di questo disegno di legge.

La Giunta parlamentare, che l'ha studiato con amore, e v'invita ad approvarlo è, com-

posta di 18 deputati, appartenenti a tutte le gradazioni politiche.

Nella discussione della legge la voce dell'onorevole Fratti trova un'eco simpaticissima nelle parole dell'onorevole Cavalletto. Qui dunque non vi è dissenso, nè intorno all'istituto di *probi-viri,* nè sull'utilità di estenderlo, a tempo opportuno, anche alle controversie, alle quali può dar luogo l'esecuzione dei contratti colonici, perchè ne possano godere anche le popolazioni campagnole. Questo pensiero, leggesi consacrato tanto nella relazione del Governo, quanto in quella della Commissione, e vi aderiscono tutti coloro, che ieri e oggi parlarono.

Dunque la differenza sta tutta in un apprezzamento pratico e di opportunità. Noi non crediamo che la questione sia poco studiata od immatura, ma non ci sembra savio ed opportuno estendere senza indugio, tale e quale, l'istituto dei *probi-viri* agli operai della campagna, anticipando per troppo fretta i consigli, che potranno venirci dall'esperienza.

Tutto si riduce a una diversità di apprezzamento, ed è strano che si accusi di timidezza il Governo e la Commissione perchè vogliono procedere cautamente e fare un passo alla volta.

L'ordine del giorno formulato dalla Commissione e accettato dal Governo, riconosce esplicitamente l'utilità di estendere l'istituto alle industrie agricole, ma l'attuazione di questo comune desiderio incontra in pratica gravi difficoltà; s'incontrano in Italia, come dappertutto, ed è questa la ragione per cui in tutti i paesi civili fu accolta con favore l'istituzione dei *probi-viri* per dirimere le controversie, alle quali dà luogo l'esecuzione del contratto di lavoro nelle officine e nelle imprese, ma non fu egualmente agevole di estenderla alle campagne.

Certo l'onorevole Fratti non vorrà per questo accusare di timidezza, e di poca sollecitudine per gl'interessi agricoli tutti i Governi ed i Parlamenti stranieri.

Questo fatto prova che dovunque le difficoltà furono più forti del buon volere.

Si potrebbe dire: ogni paese ha condizioni eccezionali, e ciascuno si studia di provvedere ai fenomeni sociali, che sono più urgenti. L'Italia è un paese eminentemente agricolo, per cui avrebbe dovuto prima pensare agli operai della campagna, e poi a quelli dell'industria.

Ebbene, onorevole Fratti, anche l'onorevole Maffi il quale non può essere accusato di timidezza o di tendenze conservative, nel disegno di legge di sua iniziativa limita l'istituzione alle industrie, e in ciò si accorda col disegno ministeriale.

Come è potuto accadere che uomini di elevato ingegno, e certo tutti ben disposti a favore delle popolazioni rurali, come gli onorevoli Zanardelli, Grimaldi, Depretis e Miceli, che posero mano a questo schema di legge, restrinsero i Collegi di *probi-viri* all'esecuzione del contratto di lavoro e non si arrischiarono di estenderli ad altre contese?

Io medesimo, nel ripigliare questo disegno di legge, m'interessai del tema, studiando se non vi fosse un modo facile e pratico di allargare il beneficio alle campagne, come desidera l'onorevole Fratti.

Codesto studio fu ripetuto dalla vostra Giunta, ma si vide che il miglior partito, per raggiungere più sicuramente lo scopo, era appunto quello da me suggerito, di fare un passo dopo l'altro.

Non è timidezza la nostra, ma prudente e meditato consiglio. Se il Governo v'invita a sperimentare l'istituzione de' *probi-viri* nelle industrie, quali motivi potrebbero di stoglierlo dall'estenderla alla campagna? Se nol fa gli è per ostacoli di ordine tecnico, dei quali taluni furono rilevati dallo stesso onorevole Fratti.

Nel problema industriale vi sono due termini in lotta, il capitale e il lavoro. Il problema agricolo è più complicato, perchè a comporlo entra di mezzo un terzo termine, capitale, lavoro e proprietà.

Oltre a ciò il contratto del lavoro industriale procede sciolto da vincoli, perchè l'organizzazione dell'industria moderna è un fatto quasi nuovo, ed i Codici, che precedono il suo sviluppo, non l'hanno potuta stringere fra le loro spire. Il contratto agricolo è più vecchio, e le norme che lo governano sono tutte codificate; per cui la materia non è così flessibile, nè si presta, come le condizioni del contratto di lavoro industriale, al giudizio equitativo, qual'è quello affidato al Collegio di *probi-viri*, che è un'accolta di tecnici i quali non giudicano secondo le regole del diritto, ma secondo le proprie cognizioni, facendo quasi le veci di periti.

Ma c'è una terza difficoltà. Quando voi istituite questo nuovo organismo per le industrie,

potete lasciare al Governo la facoltà discretiva di crearlo ove la necessità si presenti; ma quando si volesse estenderlo anche alla compagna dovreste ordinare i Collegi di *probiviri* in tutti i Comuni del Regno, perchè gli agricoltori sono sparsi dappertutto.

E quando questo fosse possibile, occorrerebbe fare i coti colle abitudini e l'educazione delle popolazioni campagnole. Gli operai industriali, vivendo nei grandi centri, nei loro contratti frequenti, nelle loro associazioni acquistano una certa attitudine agli affari, una certa ginnastica intellettuale e un tal quale concetto degli interessi collettivi.

Ma i contadini, onorevole Fratti, questo concetto di solidarietà, quest'organizzazione non hanno. Troverete facilmente operai industriali, che si presteranno volontieri nella domenica a fare l'ufficio di giudice nel Collegio dei *probi-viri*, ma l'operaio di campagna vi si presterà più difficilmente. Non lo vedete tutti i giorni? Abbiamo i giurati; ebbene la cura de' migliori cittadini è quella di farsi dispensare dal servizio.

Ora, come volete che un contadino, senza retribuzione, nel solo giorno che dedica al riposo domenicale, vi rinunzi e vada a rendere sentenze nella giuria.

Col tempo questo forse sarà possibile, ma bisogna che l'organismo de' *probi-viri* cominci a funzionare nelle industrie, bisogna che il paese lo comprenda, bisogna che entri nelle abitudini, altrimenti fabbricheremo sull'arena.

Perciò a noi parve prudente consiglio organizzare l'istituzione assai semplicemente, e in modo che possa funzionare senza difficoltà, e il paese ne prenda buon concetto e cominci ad apprezzarla. Ove l'esperimento riesca, potremo senza difficoltà estenderlo ed adattarlo all'industria agricola.

Perciò prego l'onorevole Fratti di ritenersi pago di questa concordia d'intendimenti manifestata nella Camera, alla quale, di tutto cuore, si associa il Governo; si contenti di constatare, che qui nessuno si oppone al concetto di dovere estendere il Collegio dei *probiviri* anche alle controversie che nascano dai contratti agricoli, e non voglia insistere nell'invito che fa al Governo di prendere impegni a giorno fisso o a voler incastrare nello schema, che discutiamo, le relative disposizioni, che ci obbligherebbero a modificare tutta quanta l'armonia della legge.

Per secondare la sua proposta dovrebbe modificarsi la compagine del progetto, cominciando dalle liste degli elettori, che dovrebbero essere tre, e non due, oltre le altre modalità, che possono riscontrarsi nel progetto redatto dal signor Cavalieri.

Prendiamo buoni auspicî da questa benefica corrente, che facendo tacere le discordie partigiane, ci fa tutti concordi nel desiderio di venire in soccorso delle classi meno favorite dalla fortuna. Questo elevato sentimento è promessa e pegno di pace sociale, e il mezzo più sicuro per far tacere le selvagge passioni, disacerbare le lotte ed accomunare gli animi

Di quei che un muro ed una fossa serra.

In questa concordia degli animi è riposta la grandezza e l'avvenire del nostro paese. Voglia pertanto l'onorevole Arnaboldi non insistere nel suo ordine del giorno, associandosi a quello della Commissione, che, in sostanza, vi corrisponde.

Volgo la stessa preghiera all'onorevole Fratti ed a' suoi colleghi, anche per non pregiudicare la questione. Egli mi accusò di timidezza; ma codesta sua affermazione mal si accorda col giudizio del suo amico politico onorevole Ferrari Luigi, il quale rilevò con parole cortesi la soverchia arditezza del progetto ministeriale.

Fratti. Ma io sono stato deferente verso di Lei... ho parlato specialmente per la Commissione.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Ed io ne la ringrazio.

Assicuro da ultimo l'onorevole Cavalletto che le sue raccomandazioni rispondono ai miei sentimenti e spero di provargli coi fatti in qual conto io tenga i suoi eccitamenti.

Presidente. E per l'emendamento Guglielmi?

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Lo emendamento proposto dall'onorevole Guglielmi concerne più la forma che la sostanza. Egli vorrebbe chiarire la dizione di questo articolo, ma a me non sembrava necessario. Spesso avviene che codesti mutamenti, introdotti in fretta e furia, producono l'effetto contrario e arruffano la matassa mettendo buio ove prima era luce.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, *relatore.* L'onorevole Fratti, con eloquenti ed elevate parole, ha voluto risol-

levare la questione dell'estensione dei collegi dei *pro-viri* anche alle controversie agricole.

A nome della Commissione dichiaro che, pur consentendo nel principio dall'onorevole Fratti sostenuto, e desideroso anzi che i di lui voti vengano presto sodisfatti, non credo però che il disegno di legge possa estendersi così come esso è ai *probi-viri* per l'agricoltura.

Del resto in tutti i paesi si è cominciato coll'istituire i *probi viri* per l'industria ed in nessuna si è creduto di poter applicare la legge fatta per questi anche ai rapporti e alle controversie fra proprietari ed agricoltori.

In Italia poi i sistemi agricoli variano a seconda delle regioni; a differenza di ciò che accade nell'industria. Quindi un disegno di legge per i *probi-viri* agricoli dovrebbe essere più complesso che non il disegno di legge per i *probi-viri* industriali.

Io credo fermamente che, noi oggi approvando questo disegno di legge, spianeremo la via all'istituzione dei *probi-viri* per l'agricoltura e toglieremo molte diffidenze, che oggi ancora possono esistere; mentre, invece, insistendosi nell'emendamento proposto dall'onorevole Fratti, come diceva benissimo l'onorevole ministro, potrebbesi pregiudicare la questione.

Accetti l'onorevole Fratti il nostro ordine del giorno, che è molto esplicito e tassativo, e col quale la questione farà un gran passo nel senso da lui desiderato.

L'onorevole Cavalletto ha aggiunto considerazioni, che suffragano, appunto, questa tesi. Egli però crederebbe che a taluni operai agricoli si potrebbe fin d'ora estendere la legge ora in discussione.

Io credo, invece, che per tutto quanto concerne l'agricoltura sia opportuno fare un disegno di legge speciale.

E poichè si è parlato di timidezza maggiore o minore da parte del ministro e della Commissione, io tengo a dichiarare un'altra volta che tale timidezza non sussiste punto. Che se liberale, e progressivo è il progetto ministeriale, non si può menomamente dire che sia meno liberale e progressivo quello della Commissione. Se questa ha fatto qualche modificazione, l'ha fatta nel senso di allargare il progetto ministeriale.

L'onorevole Ferrari ha detto che noi fummo più restrittivi del ministro. Ma non ha citato un solo caso (ed io lo invito a citarlo) in cui noi siamo stati più restrittivi del ministro. Tutte le nostre modificazioni, hanno consistito nella adozione di proposte, che erano state fatte dall'onorevole Maffi; ed in altre più larghe di quelle che si trovavano nel disegno ministeriale. Che se le trasgressioni disciplinari, furono sottoposte da noi all'ufficio di conciliazione invece che all'ufficio di giurìa, togliendo il duplicato di pena, che sarebbe stato possibile col progetto ministeriale, è questa senza dubbio una modificazione liberale.

Per quanto concerne, poi, la modificazione proposta dall'onorevole Guglielmi; siccome noi non abbiamo fatto altro che accettare in quella parte il progetto ministeriale, così ci rimettiamo completamente alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e non abbiamo niente da opporre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. Dirò brevissime parole in risposta all'onorevole ministro ed all'onorevole Gallavresi. Anzitutto non ho inteso offendere alcuno; perchè può essere che chi ho chiamato timido sia invece savio e prudente. Quello che posso assicurare è che io non pongo qui la passione di partito, ma guardo semplicemente alla legge in sè, ed alle condizioni degli operai. Tutti vedono che la legge ha in sè, nei suoi criteri principali, qualche cosa che sa di legge imperiale, del primo o del secondo Impero; e forse qualche cosa di peggio, per ciò che è essenziale, ad esempio per la nomina del presidente. Ma veniamo all'argomento. Ora cosa avviene? Avviene questo fatto, che quando si parla del progetto da farsi per gli agricoltori, noti l'onorevole Gallavresi, non si dice, come dice lui, che il paese è maturo e che da qui a tre o sei mesi sarà presentato un progetto; e quindi io qui dichiaro, se il ministro con un atto spontaneo anche contraddicendosi, (ce ne sono tante delle contradizioni qua dentro) se egli anche dicesse io accetto l'ordine del giorno Arnaboldi, ebbene io ritirerei il mio emendamento. Ma dichiaro, senza offendere nessuno, che di queste proroghe diffido immensamente. E sapete perchè diffido, onorevole Gallavresi? Dico francamente: non diffiderei di voi, di tanti altri, diffido del ministro dopo le sue dichiarazioni, poichè egli prudente, non lo chiamerò timido, ma savio, troppo savio, che vuol andare coi piedi di piombo, dopo aver detto da un lato che gli studi per il nuovo progetto sono già

maturi, e che si tratta solo della formazione delle liste, dall'altro lato sostiene che nessun paese ha questa legge e che ai nostri contadini non si può concedere l'istituto dei *probiviri*, non solo quest'estate, ma di qui ad un tempo assai lontano, poichè le condizioni speciali in cui essi versano sono assai differenti dalle condizioni nelle quali versano gli operai delle industrie.

Ora la contraddizione è evidente: il ministro non pensa che quando sia giunto quel tempo in cui i contadini più o meno in qualche plaga d'Italia siano educati, potrebbe avvenire che egli non fosse più al Ministero, e che altri poi ripetesse come lui la promessa.

D'altra parte, se si tratta semplicemente di difficoltà amministrative questa legge potrebbe benissimo esser presentata senza aspettare l'educazione dei contadini; poichè l'educazione si forma appunto quando c'è la necessità impellente delle associazioni o de' gruppi che hanno a costituirsi e si costituiscono nei luoghi dove sorgono controversie fra padroni e contadini.

Ma la verità vera è che non si vuole eccitare lo spirito di associazione nei contadini, perchè altrimenti toccherebbe a voi darne l'impulso, e promuovere così la loro educazione.

Invece di descrivere le condizioni degli agricoltori come repellenti dalla associazione, dovreste addirittura averne fiducia ed eccitarli all'uopo mercè le leggi. Quindi io accetterei l'ordine del giorno Arnaboldi e mi associo solo in massima a quanto ha detto l'onorevole Gallavresi; ma rimango più che perplesso dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro relative alla legge futura, nelle quali notai sì gravi contradizioni.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, mantiene o ritira il suo ordine del giorno, associandosi a quello della Commissione?

Arnaboldi. Quanto finora è stato detto intorno al mio ordine del giorno, mi obbliga a dare alcune spiegazioni prima di pronunziarmi sul mantenimento o sul ritiro. Io debbo cominciare col prendere atto delle dichiarazioni fatte dal ministro riguardo ai suoi progetti che intende presentare. Ma mi permetterà di aggiungere che prendendone atto, in fatto di progetti, mi riservo di giudicarli, quando vengano presentati. Quindi non potrei, sotto questo aspetto, accontentarmi di quanto Ella ha detto e che ha relazione col mio ordine del giorno.

Viene poi un'osservazione fatta dall'onorevole Fratti, alla quale mi preme di rispondere, inquantochè l'onorevole Fratti, citando il mio nome e riportandosi alla difesa che io aveva fatta anche per le classi agricole, ha soggiunto una parola che mi dispiace abbia detto, alludendo essa a speciali interessi. Ora io devo all'onorevole Fratti dichiarare, prima di tutto che prendendo ieri a parlare per lo svolgimento del mio ordine del giorno, io non parlava per bocca di alcuno, ma per solo convincimento mio, in secondo luogo che l'interesse non fu mai nè la mia mira nè quella della classe della proprietà agricola, ed a questo proposito, anzi, mi sento in obbligo, certo d'interpretare il pensiero delle classi agricole...

Fratti. Mi appello al presidente, io ho rettificato subito e ho detto doveri!...

Arnaboldi. Tanto meglio. ... di dichiarare a loro difesa che tutto quanto è stato fatto dalla proprietà agricola in un lungo periodo d'anni non fu certo per proprio ed esclusivo interesse! Dirò di più e cioè che se vi è classe la quale ha dimostrato di sapersi sacrificare in tutte le questioni agricole, sociali, industriali si fu appunto la classe agricola, la quale, benchè oberata d'imposte d'ogni genere, se voi la mettete in confronto con la classe industriale, non è esagerato dire abbia assai più ben meritato del paese.

Ed ora veniamo al mio ordine del giorno. Io mi trovo davanti ad una situazione strana, infatti da tutti i banchi della Camera si conviene della necessità di addivenire se non all'applicazione immediata alla classe agricola del disegno di legge (poichè io non potrei associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Fratti, che parmi abbia già dichiarato, se non direttamente, indirettamente, di ritirare associandosi piuttosto al mio) tutti dico, convengono di estendere la legge dei *probi-viri* ai lavoratori dei campi, come parecchi ordini del giorno esprimevano, persuasi della necessità ed utilità di estendere una tale disposizione; la Commissione per la prima presenta un ordine del giorno con cui sollecita il Governo a portare davanti alla Camera il nuovo progetto nel più breve tempo possibile; altri colleghi fanno altrettanto.

L'onorevole ministro, rispondendo ai diversi oratori, dichiara egli pure che approva il concetto di massima ed è disposto a presentarlo, nel più breve tempo; ma quando

veniamo al concreto quando si cerca di stabilire il limite di tempo per questa presentazione, allora tutto sfugge di mano, tutto si cerca di lasciare indeterminato. Io per il primo, autore dell'ordine del giorno, per determinare questo tempo, la Camera in seguito, ci vediamo rimandati per molte considerazioni, ma specialmente di studi, ad epoche più lontane.

Certo è che, per la fiducia che ho fin da ieri detto di avere nell'onorevole ministro Chimirri e nel Governo, io dovrei aderire alle sollecitazioni fattemi dall'onorevole ministro, di ritirare il mio ordine del giorno; ma altre considerazioni me lo vietano. L'onorevole Chimirri in questo momento siede a quel banco come duplice ministro di agricoltura e commercio e di grazia e giustizia; ma io non so chi potrà domani accedere a quel Ministero. Sarà indubbiamente un uomo, del quale la Camera potrà avere tutta intera la sua fiducia; ma sarà pure assai meglio se l'onorevole Chimirri, lasciando l'eredità di quel Ministero ad altro collega, potrà mettergli sott'occhio qualche cosa di scritto e ben determinato, che lo metta in obbligo di adempiere a questa promessa che sarebbe un impegno preso davanti alla Camera, impegno che poteva essere soddisfatto in brevissimo tempo nella mente dell'onorevole Chimirri, ma che potrebbe essere allungato dal ministro che gli succede.

D'altra parte, io ho un concetto ben più alto del valore e della mente dei ministri che siedono a quel banco.

Non è possibile in sei mesi di tempo presentare un disegno di legge che estenda l'azione dei *probi-viri* anche alle classi agricole? Per uomini come l'onorevole Chimirri che hanno già studiato in massima tutto il disegno, che ne conoscono il concetto principale e per altri che troverebbero gli studi compiuti nei Ministeri, mi pare che le difficoltà messe innanzi dovrebbero sfumare in gran parte, e riuscire molto facile il presentare un disegno, dopo sei mesi di studio, disegno che io pel primo riconosco che debba essere in gran parte variato per il genere dei contratti a cui dovrebbe applicarsi e le contestazioni che ne nasceranno, ma che pur tuttavia non essendo più materia affatto nuova dovrebbe facilitare d'assai la composizione ed il tempo necessario alla presentazione.

Ora, per questo concetto, l'onorevole ministro Chimirri, mi perdonerà se, pur conservando quella deferenza che ho verso di lui, io sono obbligato ad insistere nel mio ordine del giorno, e lasciarlo votare, quantunque conosca fin d'ora quale sarà il risultato di questo voto, dal momento che ministro e Commissione non lo accettano. Ma sono costretto a lasciarlo porre in votazione, perchè il concetto del mio ordine del giorno è un concetto di convinzione, e in fatto di convinzioni, io che sono solito a rispettare quelle degli altri, devo pel primo cominciare a rispettare le mie. *(Bravo!)*

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Non ho diffidenza verso il Governo e verso la Commissione; io sono persuaso che, stante la grande urgenza che c'è di provvedere alla giustizia sociale per le popolazioni agricole, non tarderà oramai il giorno in cui si presenterà una apposita legge, che non sarà una semplice legge l'istituzione di *probi-viri*, che sarebbe piccola parte della soluzione della questione sociale agricola, ma una legge che corregga il Codice civile nella parte che riguarda i patti locativi colonici.

Per fare questo sono certo che l'onorevole Chimirri non metterà molto tempo e potrà abbastanza presto presentare un disegno di legge che modifichi il Codice civile. Quindi, per agevolare l'adozione del progetto che discutiamo, e per fare intanto un primo passo, mi arrendo e mi acconcerò alle dichiarazioni del ministro e della Commissione.

Ma insisto vivamente affinchè il ministro guardasigilli, d'accordo col futuro ministro di agricoltura, presenti una legge che non solo provveda al magistrato dei *probi-viri* per l'agricoltura, ma che modifichi il Codice civile rispetto al patto colonico, e assicuri la giustizia nelle contrattazioni delle locazioni relative ai possedimenti rurali.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Nessuno più di me ha mostrato di desiderare una legge che possa essere utile alla classe agraria. Con poche parole l'ho detto ieri.

Però vi confesso che non capisco l'insistenza di taluno nel volere stabilire un termine al Ministero per la presentazione della legge in discorso.

Parliamoci chiaro; noi discutiamo la legge dei *probi-viri*, presentata dal ministro d'agricoltura e commercio, e dal ministro di grazia

e giustizia. Egli, ora vivo come ministro di grazia e giustizia, dovrebbe ritenersi morto come ministro d'agricoltura, però egli, come ministro d'agricoltura, pare che sia più vivo di prima.

Ma ci troviamo in questa condizione, che al Ministero d'agricoltura manca il titolare, manca colui che dovrebbe studiare il disegno di legge ed assumerne la responsabilità, che non può essere assunta da chi regge quel posto interinalmente.

Quindi, lo dico francamente, una dichiarazione che mi fosse fatta, o dal ministro di grazia e giustizia, già ministro d'agricoltura, o da altri, non mi potrebbe tranquillare.

Io non tengo a fissare alcun termine, tengo a che l'ordine del giorno della Commissione sia accettato così com' è formulato. Lo dissi, ieri, e lo ripeto: il giorno in cui andrà in vigore la legge che discutiamo, sarà così stridente la differenza fra la classe operaia industriale e la classe operaia agricola che il Governo sarà obbligato, per forza, a presentare una legge speciale pei lavoratori delle campagne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. Farò semplicemente una dichiarazione, che debbo rivolgere all'onorevole Arnaboldi.

L'onorevole Arnaboldi mi ha quasi accusato di aver detto ch'egli è stato mosso da interesse presentando il suo ordine del giorno.

No: non appena la parola sfuggì dal mio labbro, dissi: non parlo d'interessi; ci può essere qualcosa di basso in questa parola; supposizione che io non aveva neppure da lontano pensato; e parlai di doveri. Quindi mi meraviglio ch'egli abbia raccolto quella frase che la mia coscienza troncò appena m'escì dalla bocca.

Ora una sola dichiarazione ed è questa: poichè, in massima, dal punto di vista del sentimento e della ragione, gli oratori che mi precedettero manifestarono il desiderio che venga presto presentato questo progettino di legge, ma viceversa, poi, non hanno tanta premura di determinarne il tempo, quando c' è la probabilità che il termine sia indefinito, per questa ragione ritiro il mio ordine del giorno, associandomi all'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi e alle dichiarazioni da lui fatte.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole Parpaglia ha ricondotto la questione nei suoi veri termini. Io non credo che gli onorevoli Fratti ed Arnaboldi suppongano che il Governo non abbia esteso l'istituto dei *probi-viri* all'agricoltura per risparmiarsi il fastidio di redigere qualche articolo di più. Un apposito schema era già pronto e preparato, come si legge negli *Atti dell'agricoltura*, e fu sinanco discusso nel Consiglio superiore. Dunque, tanto io quanto i miei predecessori avevamo il cammino bello e tracciato, ma, come dimostrai, ragioni plausibilissime ci consigliarono a soprassedere.

Che cosa desiderano gli onorevoli Arnaboldi e Fratti coi loro ordini del giorno? Eccitare, spingere il Governo; ma questo identico pensiero trovasi espresso nell'ordine del giorno della Commissione, che il Governo dichiara di accettare. Quando sia votato dalla Camera, esso costituisce un vincolo morale per tutti gli uomini che si succederanno al potere.

Ma se si può accettare in massima l'invito di studiare e presentare un disegno di legge per estendere i *probi-viri* alla campagna, non è nè opportuno nè conveniente imporre un termine. Oltrechè ripugna la consuetudine, accettandolo, daremmo prova di poca serietà.

Se la cosa fosse così facile, come sembra ai preopinanti, non avremmo aspettato i loro eccitamenti per farlo.

Ci sembrò invece che il metodo migliore per arrivare alla mèta sia quello di non indugiare il bene per desiderio del meglio, avendo per certo che gli ostacoli saranno minori quando il paese sia convinto per esperienza della bontà della nuova istituzione.

Le quali cose considerando, spero che l'onorevole Arnaboldi non insisterà.

Egli parlò di convincimenti; ma il convincimento non è nel termine; bensì nel pensiero che informa il suo ordine del giorno. Associandosi all'ordine del giorno della Commissione (*Commenti*), il suo convincimento è salvo, ed è salva anche la dignità del Governo, il quale non può accettare gli venga imposta a data fissa la presentazione di un disegno di legge. (*Benissimo! Bravo! — Ai voti!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

Guglielmi. Mi ero indotto a proporre un emendamento di pura forma perchè anche la chiarezza nelle leggi giova; mi ero indotto a proporlo, perchè, leggendo l'articolo, il senso m'era parso duro.

Lo feci leggere a qualche mio collega, che ha convenuto con me. Ma perchè non sia di cattivo augurio e si cominci a cambiare la legge, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Sta bene. Dunque l'onorevole Fratti avendo ritirato il suo articolo aggiuntivo, non rimangono che gli ordini del giorno dell'onorevole Arnaboldi e della Commissione.

Mantiene il suo ordine del giorno, onorevole Arnaboldi?

Arnaboldi. Io sono dolentissimo di non potere aderire alla viva preghiera dell'onorevole Chimirri; ma dopo le dichiarazioni che ho fatte, non posso ritirare il mio ordine del giorno.

Presidente. Sta bene. Verremo ai voti.

Innanzitutto metterò a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi, il quale vorrebbe segnare al Governo un limite per la presentazione di una legge; ordine del giorno che il Governo non accetta. Qualora non venga dalla Camera ammesso quest'ordine del giorno porrò a partito quello della Commissione, che è identico ma non stabilisce limiti di tempo.

Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi:

« La Camera approvando il concetto del disegno di legge sui *probi-viri* per la classe operaia ed industriale, invita il Governo a presentare prima delle vacanze estive identica legge che estenda l'azione alle classi agricole. »

Lo pongo a partito; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi non è approvato).

Ora porrò a partito l'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo a compiere con sollecitudine gli studi già iniziati ed a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei *probi-viri* anche all'industria agricola. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Ora porrò a partito l'articolo 1°, come è proposto dalla Commissione.

Rileggo l'articolo 1°.

« Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

« Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'articolo 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2°:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

« Il decreto determina l'industria o le industrie, per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti. »

A questo articolo sono proposti due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Facheris:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sopra domanda avanzata al ministro di agricoltura, industria e commercio da rappresentanze comunali o dalle Camere di commercio per gli industriali e per gli operai dalle rappresentanze delle loro associazioni.

« Il decreto ecc. *come al progetto della Commissione.* »

L'onorevole Facheris ha facoltà di parlare.

Facheris. È ben leggiera soddisfazione la mia di parlare dopo che, sul tema, per cui la Commissione ha fatto proposta di questo articolo, il campo è già mietuto dagli oratori, che mi hanno preceduto nella discussione generale; e, mentre amor proprio individuale mi porterebbe a sperare un voto favorevole dalla Camera, la votazione che è seguita ora mi lascia molto a temere che il timore di veder approvato qualche cosa, che alteri la base del disegno di legge, faccia condannare *a priori* il mio emendamento.

Ma sono forzato a svolgere gli argomenti

della proposta che ho fatto da due ragioni. Prima di tutto, io credo che su questo articolo secondo si debba seriamente fissare l'attenzione della Camera per trovare una soluzione di massima, che nettamente stabilisca la base vera del disegno di legge. Per vedere se la disposizione per la quale sarebbe data intera facoltà al Governo di provvedere alla istituzione dei *probi-viri*, risponda al bisogno per il quale è richiesto l'intervento del Governo nelle questioni fra industriali e operai; e se sia opportuno che i sodalizi interessati chiedano, con domanda al Ministero, la istituzione dei *probi-viri*.

Ma v'è un'altra ragione, e questa è che, siccome ebbi l'onore di far parte della Commissione che prima ebbe incarico dello studio della proposta Maffi, posso dire che la Commissione stessa venne precisamente in quell'ordine di idee che mi ha suggerito questo emendamento.

Disse l'onorevole ministro, che l'indugio intorno all'approvazione di questa legge ha giovato alquanto. Non lo credo; anzi io credo che l'indugio da parte della Camera italiana nel dare alle classi operaie la tranquillità che esse desideravano con la creazione di un Collegio conciliatore ed una giuria speciale pei loro rapporti col capitale, abbia profondamente modificato quel vivo desiderio, che era nel loro animo. Se ricorriamo col pensiero a dieci anni or sono, purtroppo dobbiamo convincerci che questa legge arriva tardi, tanto da esser quasi considerata un pannicello caldo! È necessità assoluta quindi, che almeno sia circondata da quelle forme le quali non creino diffidenze e timori, ma assicurino la efficacia della istituzione in sè stessa fino dal suo nascere.

Ora, quando si dice che è necessità che l'istituto venga creato per iniziativa dello Stato, non si fa che snaturarne lo scopo, e togliergli quel prestigio di cui abbisogna.

Voi dite: la pace pubblica, l'amministrazione della giustizia, sono due grandi funzioni dello Stato, e da ciò deducete che deve il Governo prendere l'iniziativa di creare queste istituzioni, perchè esse entrano nell'ordine della pace pubblica e dell'amministrazione della giustizia.

A mio modo di vedere questo non è esatto. Istituendo il Collegio dei *probi-viri* noi facciamo un istituto d'ordine sociale, che crea nuovo rapporto fra operai e industriali, per regolare le cause di attrito fra loro. La pace non può essere compromessa, sia che il Collegio venga creato per iniziativa del Governo, o degli interessati.

La stessa Commissione, nella sua elaboratissima relazione, e l'onorevole relatore nello splendido suo discorso, ci tracciarono ieri le linee essenziali del disegno di legge. Il relatore disse: qui noi facciamo opera conciliatrice fra le diverse classi; ma si guardarono bene, la Commissione e il relatore, di dichiarare che con questo si veniva ad istituire una vera e propria autorità giudiziaria, anzi lo hanno ripetutamente negato. Ora, se per questo istituto si sente il bisogno che non sia, fin dal momento della nascita, reso sospetto, come mai potete ricorrere alla formula che il Governo solo deve esser quello che possa giudicare, della convenienza, e della necessità di crearlo?

Lasciate ai corpi interessati, lasciate alle Camere di commercio per gl'industriali, lasciate alle associazioni per gli operai di vedere se esista o no il bisogno, di un Collegio di *probi-viri:* al ministro di agricoltura e commercio resterà la facoltà di dargli vita legale per mezzo di un Decreto Reale.

Quanto alla pace pubblica è evidente che altre disposizioni del disegno di legge, e le leggi già vigenti, affidano sufficiente criterio per assicurare come possa essere tutelata.

Del resto il lasciare l'iniziativa per l'istituzione di un Collegio agli interessati risponde meglio al concetto della legge anche presa in sè stessa che è legge, o dovrebbe esserlo, puramente d'ordine sociale. Sono dei giudici conciliatori elettivi quelli che costituiscono il Collegio; necessità quindi che per manifestazione, direi quasi volontaria, si crei l'istituto.

L'intervento ufficiale è dannoso, e in altra parte del disegno di legge avrò ragione di dimostrare come questo intervento sia anche pericoloso. Alludo alla nomina del presidente che vuolsi deferita al Ministero, nè so capacitarmi del perchè i vice presidenti siano elettivi e il presidente no.

Ma poichè, avete creduto il principio elettivo efficace a togliere dei conflitti, a togliere diffidenze, a maggior ragione e con maggior forza dovevate applicarlo alla scelta del presidente. Poichè io non condivido l'opinione di coloro i quali vorrebbero sostenere che la nomina ufficiale, la nomina del presidente da parte del Governo renda più autorevole la

nomina stessa, perchè non sempre il Governo può scegliere degli individui che per autorità e per opportunità siano adatti allo scopo.

Quando il Governo elegge una persona autorevole, bisogna pensare al come questa persona autorevole possa essere scelta. Questa è una questione, che tratterò quando parlerò dell'emendamento che ho presentato all'articolo 3 della legge. Ma vengo ancora, per concludere, sul tema specifico dell'emendamento proposto.

Il Governo che istituisce di sua iniziativa il Collegio rende diffidenti le classi, che hanno bisogno di adire questo istituto, e di ciò si è preoccupata la Commissione, che per la prima ebbe a studiare il disegno di legge dell'onorevole Maffi. E la Commissione è venuta nell'intendimento che la domanda venisse fatta dai Corpi interessati. L'articolo 2 della proposta di legge, che è oggi d'iniziativa dell'onorevole Maffi, riflette esattamente le conclusioni della Commissione, che ebbe a studiare la proposta Maffi.

Quindi io spero che la Camera conoscendo che la mia proposta è stata già vagliata da una Commissione parlamentare vorrà, più che alle mie parole, dar peso agli studi delle persone, che vi hanno contribuito, ed accetterà il mio emendamento.

Gallavresi, *relatore.* La Commissione è dolente di non accettare l'emendamento dell'onorevole Facheris. Ho già detto le ragioni per le quali la Commissione tiene a mantenere ferma la sua proposta.

D'altra parte l'emendamento dell'onorevole Facheris avrebbe bisogno di essere chiarito. Intende egli che debba essere obbligatoria l'istituzione di un Collegio di *probi-viri* quando questa istituzione venga domandata da uno dei corpi indicati nel suo emendamento? Oppure che quei corpi possono soltanto fare la proposta, salvo poi al Ministero il decidere intorno all'istituzione del Collegio?

Se egli intende che debba essere obbligatoria la costituzione quando una delle associazioni dei corpi indicati nel suo emendamento lo richieda, allora assolutamente per ragioni di sostanza non credo che si possa accettare il suo emendamento, poichè opino che arbitro, almeno per un certo tempo, debba essere lasciato il Governo dell'opportunità o meno di costituire i Collegi. Faccio osservare che anche qui la Commissione è andata molto più avanti di quello che non siano andate le leggi di altri paesi, di paesi più progrediti in questa materia; nel Belgio, per esempio, non basta neppure un Decreto Reale per costituire i singoli Collegi, occorre una legge; deve intervenire nientemeno che l'autorità del Parlamento. E voi volete che sopra la semplice domanda di una Camera di commercio o di una associazione operaia, poichè mi pare che si parli anche di associazioni operaie, che poi non hanno neppure una veste ufficiale, il Governo del Re debba essere obbligato a costituire un Collegio di *probi-viri?* Questo mi parrebbe veramente eccessivo.

Se invece la modificazione proposta è soltanto di forma, allora non vale neppure la pena di toccare l'articolo, poichè la Commissione ha già dichiarato nella sua relazione che tutti i corpi che vi hanno un interesse, potranno rivolgere le loro domande al Ministero affinchè i Collegi dei *probi-viri* siano costituiti. Il Ministero ne terrà conto in quanto crederà, sentirà i corpi che la legge gli fa obbligo di sentire, e poi provvederà come giudicherà opportuno.

Dunque, nel primo caso, ossia con l'interpretazione più assoluta che si potrebbe dare all'emendamento dell'onorevole Facheris, noi abbiamo un cambiamento sostanziale che non possiamo accettare; nel secondo caso, con l'interpretazione più blanda, mi pare che non valga la pena di mutare il nostro articolo, inquantochè col nostro articolo si può ottenere lo stesso risultato che ottiene col suo emendamento l'onorevole mio collega ed amico Facheris. A nome della Commissione dunque io devo rifiutarmi ad accettare lo emendamento proposto dall'onorevole Facheris.

Presidente. Onorevole Fratti, Ella aveva un emendamento a questo articolo. In una parte lo emendamento rimane annullato per la votazione fatta dalla Camera; nell'altra parte Ella può associarsi a quello dell'onorevole Facheris, perchè esprime lo stesso concetto.

Fratti. Perfettamente.

Presidente. Onorevole Facheris, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Facheris. Mi compiaccio che da parte della Commissione si venga a riconoscere che veramente, limitandosi all'iniziativa governativa, ci siano da temere dei ritardi; ragione per la quale ancor io mi sono determinato a pensare alla necessità che il Governo non

sia l'unico iniziatore dell'istituzione dei *probi-viri*.

L'onorevole Gallavresi mi domanda se, colla mia proposta intenda escludere, eventualmente, l'iniziativa del Governo.

Gli rispondo che accetto l'iniziativa del Governo...

Gallavresi, *relatore*. Non ho domandato questo!

Facheris. ...Il mio emendamento collo stabilire che l'iniziativa spetti ai corpi locali non esclude il Governo; ad ogni modo faremo un inciso che precisi il diritto all'iniziativa del Governo.

Ma se invece si vuole che, presentata la domanda dai corpi locali, il Governo sia arbitro di proporre o non proporre il Decreto Reale per la costituzione dell'istituto; allora viene meno tutta l'importanza dell'emendamento, che ho proposto, cade il ragionamento che ho fatto dianzi. È appunto perchè io desidero che siano i corpi locali e le rappresentanze dei corpi interessati, che possono decidere dell'assoluta necessità di ricorrere a questo istituto, che io ho domandato che non si faccia questione di proposta da parte del Governo, ma che le domande siano fatte dai corpi interessati e una volta inoltrate tocchi al Governo di provvedere.

Quindi io modifico il mio emendamento all'articolo 2 in questo senso: aggiungendo in fine le parole: *o di sua iniziativa*. Ma non posso consentire a lasciare al Governo la facoltà di accettare o di respingere le domande dei corpi locali.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia*. Non è questione di iniziativa quella che noi facciamo. L'onorevole relatore disse già che l'articolo 2 non chiude la porta a nessuna iniziativa. Trattasi invece di decidere se il giudizio sull'opportunità dell'istituzione debba rimettersi agl'interessati, ovvero al Governo.

Esercitando quest'istituto funzioni pubbliche e perciò giudiziarie, la costituzione di esso spetta al Governo; ciò che non toglie l'iniziativa degli interessi; e in questo senso è redatto l'articolo 2.

Ricordò l'onorevole relatore che in altre legislazioni si va più oltre, e si richiede una legge del Parlamento.

Non posso ammettere, specialmente in materia di leggi sociali che il Governo sia preso in sospetto; affermo anzi che il suo intervento è il più opportuno perchè il più disinteressato, e gli operai lo sanno, e lo invocano con fiducia.

Nei recenti scioperi di minatori del Passo di Calais gli operai non vollero trattare che coi rappresentanti del Governo, come quelli che danno maggior garantia, perchè al disopra della lotta degli interessi.

Credo che l'onorevole Facheris non insisterà nel suo emendamento. Ove insistesse prego la Camera e respingerlo.

Presidente. Onorevole Facheris, insiste?

Facheris. Devo insistere per le ragioni ora addotte.

Presidente. Prego la Camera di avvertir bene la differenza che vi è fra il primo comma dell'articolo 2 della Commissione e quello dell'onorevole Facheris.

Il comma della Commissione dice:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali dei Comuni, che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso. »

Invece l'emendamento dell'onorevole Facheris dice:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sopra domanda avanzata al ministiro di agricoltura, industria e commercio da rappresentanze comunali o dalle Camere di commercio per gli industriali e per gli operai dalle rappresentanze delle loro associazioni. »

Ora poi l'onorevole Facheris aggiunge anche: « o di iniziativa dello stesso ministro. »

Presidente. Si direbbe: « oppure di sua iniziativa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Sonnino Sidney, *presidente della Commissione*. Vorrei proprio pregare l'onorevole Facheris, che mi lusingavo di avere sostenitore del nostro progetto, a non insistere nel suo emendamento.

Per poterlo approvare bisognerebbe prima definire che cos'è che costituisce un'associazione d'operai, quali sono le garanzie di serietà di queste rappresentanze delle associazioni.

Basta forse per l'onorevole Facheris che quattro operai in un comunello di campagna,

figurando di costituire un'associazione, facciano una domanda al ministro d'agricoltura, perchè il Re debba senz' altro fare un decreto per costituire un Collegio dei *probi-viri*, ed un secondo per la nomina del presidente?

Se quest' emendamento passasse, evidentemente ci sarebbe tale facilità d'abusi per chi vuole intralciare l'opera della legge che essa diventerebbe vana, se non pericolosa.

Torno perciò a pregare l'onorevole Facheris, per l'interessamento che egli ha dimostrato (col numero, se non altro, degli emendamenti presentati) per questa legge *(Si ride)*, a non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Facheris.

Facheris. Appunto per il grande amore che io ho per questa legge, rispondo all'onorevole Sonnino, che gli argomenti, pei quali vorrebbe che oggi io non insistessi nell'ordine del giorno prodotto, sono già stati da me lungamente pensati, ed ho fatto già più di quello che poteva fare in senso remissivo. Difatti la Commissione, alla quale ho avuto l'onore d'appartenere, e che studiò il tema, aveva nientemeno che acconsentito potesse la domanda avanzarsi anche individualmente da industriali e da operai.

Sembrò troppo vasto questo concetto, precisamente per le ragioni che ha dette l'onorevole Sonnino; mi sono perciò limitato alle rappresentanze delle associazioni.

Non vi ha luogo a temere o dubitare che si vada nell'ignoto. Negare alle associazioni il diritto di domandare l'istituto di pacificazione, diciamolo francamente, è un assurdo, e proprio non varrebbe la pena d'aver fatto, per queste classi operaie, un progetto di legge di questa natura, per limitarne il modo d'approfittarne come mezzo di pace; con sicurezza che domandato il provvedimento, sia anche concesso.

Io debbo insistere, e la mia insistenza non può essere scossa dalle gentili e cortesi parole dell'onorevole Sonnino, prevalendo in me convinzione profonda, al desiderio d' assecondarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Pugliese.

Pugliese. Onorevoli colleghi, se porterò una parola in difesa della proposta della Commissione, e del Ministero; una parola contraria verso gli onorevoli compagni con i quali ho avuto l' onore di presentare ordini del giorno, credo sarete tutti per ritenere che la mia parola non può esser sospetta.

Ebbene, io prego la Camera di considerare che nella questione sollevata dall'onorevole Facheris sono riposte due questioni distinte che vanno esaminate con criteri abbastanza diversi e che possono avere una diversa soluzione.

La prima questione può definirsi legittimamente così: chi ha la facoltà di promuovere la creazione dell'istituto dei *probi-viri?* la seconda questione sta in ciò: chi deve avere la facoltà di decretare la creazione dei *probi-viri?* Nella prima questione siamo tutti d'accordo e non si può non esserlo; in ciò l'emendamento è esatto ed ha fatto bene la Commissione ad accettarlo. Non si può non essere d'accordo che l'iniziativa va lasciata generalmente a tutti, al Governo, alle Provincie, ai Municipi, alle rappresentanze commerciali o Camere di commercio, alle Società operaie. Sta bene, e bene si è fatto a correggere l'articolo di legge, il quale pareva che lasciasse l' iniziativa al Governo, sentite le Camere di commercio o le rappresentanze sociali. Quindi sulla prima questione credo non ci sia dissidio, ed essa può già dirsi correttamente risoluta in questo modo. Ma il dissidio è sulla seconda, ed io faccio appello a tutti coloro che sono pratici della materia, all'onorevole Facheris che è un giureconsulto, affinchè risolvano la quistione nel giusto senso. Quando si tratta di creare persone di diritto pubblico, esse non possono esser create sulla domanda di privati, per quanto grave e legittimo sia l'interesse che li muove. Il privato può chiedere, può sollecitare, ma il decreto di creazione di una personalità di diritto pubblico, non può essere emanato che dal Governo del Re e sotto la sua responsabilità

Che cosa avverrà? Avverrà, dite voi, che il Governo si metterà dalla mala parte e rifiuterà la creazione di un Collegio in un distretto in cui sia richiesto. Il Governo ha detto, per bocca dell'onorevole Chimirri, che difficilmente farà questo, perchè esso non ama certamente il dissidio, la guerra civile; il Governo è interessato a mantenere l'ordine, la pace, a permettere che la giustizia si faccia, che la giustizia vinca.

E sta bene. Ma io voglio anche ammettere che al Governo presente ne succeda uno cattivo, un Governo imperiale, un Governo che voglia malmenare l'interesse delle classi ope-

raie, ed allora avverrà che esso rifiuterà la istituzione di un Collegio di *probi-viri* in una regione per la quale gl'interessati lo reclamavano.

Ed allora sapete voi che cosa avviene, quando il Governo si conduce male? Il Governo ne risponde innanzi alla Camera ed al paese. E, se, pel rifiuto illegittimo del Governo, succedono scioperi e reati, potremo invocare la responsabilità ministeriale, e mettere in istato d'accusa un Governo che avesse generato la guerra civile in un distretto, negando la creazione del Collegio dei *probi-viri*, legittimamente domandata.

Io prego i miei egregi amici di considerare quanto è diversa la prima, quanto è diversa la seconda questione; e come essi, rifiutandosi ad accettare la risoluzione indicata da noi per la seconda questione, verrebbero ad infiltrare nel nostro diritto pubblico questo principio assolutamente nuovo, e che io non qualifico in nessun modo; il principio, cioè, che, sopra domanda di privati, possa sentirsi il Governo forzata la mano a creare una persona di diritto pubblico.

Io credo che, allo stato della scienza, della nostra legislazione e dei nostri bisogni, ciò non possa essere conveniente; e perciò mi sono sentito costretto a parlare in una questione in cui aveva deliberato di non parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Sonnino Sidney, *presidente della Commissione.* L'onorevole Facheris rammentando la proposta della Commissione che riferì sui *probi-viri* nella passata Legislatura, ha detto che egli chiede anche meno di quella Commissione. A me pare che egli chieda cosa diversa. La Commissione, nel suo progetto, ammetteva la domanda anche individuale. Ciò dimostra, senz'altro, che non poteva considerare come obbligatoria per parte del Governo l'accettazione di tale domanda: perchè sarebbe tanto assurdo pretendere che un Governo dovesse essere costretto dalla domanda di un solo individuo alla istituzione di un Collegio di *probi-viri*, qualunque fossero le condizioni locali, che l'accenno alla iniziativa individuale implica di per sè l'ammissione della facoltà discrezionale nel Governo di dar seguito oppur no alla domanda ricevuta.

In questo senso, cioè ammessa tale facoltà discrezionale nel Governo, crediamo superfluo di parlare del diritto di domanda dei singoli individui o delle associazioni operaie, perchè nel silenzio della legge la iniziativa rimane naturalmente aperta a chiunque. Ma voler andare più in là, voler costringere il Governo, pel fatto della domanda di una qualunque associazione di operai, a procedere senz'altro alla complicata e difficile costituzione di un Collegio di *probi-viri*, a noi pare cosa pericolosa e insostenibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. Ho domandato di parlare per fare una dichiarazione. Io aveva detto che non parlavo, associandomi a quanto ha detto l'onorevole Facheris. Ma mi sembra che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro con le loro idee diminuirebbero l'efficacia della legge. Per quanto concerne l'articolo 2° la Commissione, si dice, ha fatto un passo avanti. Nientemeno! Mentre i Collegi dei *probi-viri* dovrebbero sorgere spontaneamente, per effetto della libertà e della volontà delle classi operaie ed agricole, come era anche nel progetto dell'onorevole Maffi, che anch'io al pari dell'onorevole ministro, che poco fa ne richiamava il consiglio, richiamo come quello dovuto ad uomo imparziale e pratico, voi non ammettete che come cosa secondaria l'avviso delle rappresentanze delle Provincie o dei Comuni o delle Camere di commercio e così inceppate la concessione dello istituto. Ma io chiedo: quale è effettivamente il concetto e dell'onorevole ministro e della Commissione riguardo a questi Collegi? Io, nel mio poco sapere, ho sempre sentito dire che deve essere qualche cosa di familiare il Collegio dei *probi-viri*. Ora se alla domanda degli industriali e degli operai perchè il Collegio sia istituito mettete tanti ostacoli di pareri e di forme, Consiglio provinciale, Camera di commercio, Consiglio comunale, voi snaturate lo istituto.

Voce. Ma non sono avvisi obbligatorii! *(Interruzioni — Conversazioni).*

Fratti. Ecco la questione: per qual ragione fare in modo che queste domande siano eluse in quella maniera? Perchè vorreste sospettare di queste domande? Quando Associazioni che sono costituite, richiedono la istituzione del Collegio di *probi-viri*, voi per quanto riguarda la concessione, dovete stabilire qualche cosa di preciso e di esatto, e non lasciare in balia dell'arbitrio ciò che deve essere un di-

ritto indiscutibile delle Associazioni operaie e dei corpi industriali.

Quindi io esprimo il parere che si accetti in tutto e per tutto l'emendamento dell'onorevole Facheris, nonostante le osservazioni, che potranno essere giustissime, dell'onorevole Pugliese, affinchè sia rispettata più che sia possibile la dignità non solo, ma anche la libertà delle Associazioni operaie.

Voci. Ai voti!

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Non facciamo equivoci: le questioni sono due.

L'una concerne l'iniziativa, e questa, tanto nel progetto ministeriale quanto in quello della Commissione, è concessa a tutti; così agli interessati, come alle loro legittime rappresentanze.

La seconda questione è assai più importante perchè concerne la facoltà di creare un organismo, che ha funzioni pubbliche e quasi giudiziarie.

Ora, per le ragioni addotte dall'onorevole Pugliese, è chiaro che simile facoltà spetta al Governo, giusta le norme consacrate nel nostro diritto pubblico.

Presidente. Dunque verremo ai voti, sull'emendamento proposto dall'onorevole Facheris al 2° comma dell'articolo 2°.

Pugliese. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pugliese. Ma secondo le dichiarazioni del ministro e della Commissione l'articolo dovrebbe essere così modificato in fine del 2° comma « delle Associazioni e delle rappresentanze delle Società operaie. »

Voci. No! no!

Pugliese. Ma abbiamo detto che bisogna lasciar libera l'iniziativa a tutti.

Presidente. Dunque la Commissione lo mantiene come è.

Rileggo il 1° comma:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sopra domanda avanzata al ministro di agricoltura, industria e commercio da rappresentanze comunali o dalle Camere di commercio per gli industriali e per gli operai dalle rappresentanze delle loro Associazioni.

« Il decreto, ecc. *come al progetto della Commissione.* »

Pongo a partito questo emendamento sostitutivo dell'onorevole Facheris.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2° come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 3. Il Collegio si compone di non meno di dieci e non più di venti membri, eletti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

« Il presidente sarà nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e dovrà sempre scegliersi fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13. »

Anche a questo articolo sono presentati diversi emendamenti. Il primo è dell'onorevole Facheris:

« *Modificare il secondo capoverso nel seguente modo:*

« Il presidente nella persona del pretore giurisdizionale o d'un giudice di Tribunale sarà indicato nel decreto di istituzione del Collegio. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Facheris. Tra i diversi sistemi che regolano la materia, tra il lasciare cioè che il presidente sia elettivo oppure di nomina del Governo, la Commissione che studiò la proposta di legge dell'onorevole Maffi aveva trovato un termine medio. Aveva cioè stabilito che la presidenza venisse affidata al pretore; senonchè, preoccupato dalla circostanza che in alcuni centri i pretori avrebbero avuto molto da fare, suggerivo a norma dei casi la nomina di un giudice di tribunale. Ora vedo che dopo il mio emendamento l'onorevole Pugliese ne ha presentato un altro, che risolve la questione nel senso di domandare alla Camera che il presidente sia eletto dal Collegio stesso. Per non abusare della Camera, ritiro il mio emendamento, associandomi a quello dell'onorevole Pugliese.

Presidente. Quindi rimangono due emendamenti: l'uno dell'onorevole Pugliese al quale si associano l'onorevole Facheris e l'onorevole Fratti, che cioè il presidente sia eletto dal Collegio fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13 e con due terzi di voti.

Poi c'è l'emendamento dell'onorevole Fratti

che il Collegio invece di essere di 10 e non più di 20 membri come propone l'articolo della Commissione, sia invece di non meno di 20 e non più di 30 membri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese per isvolgere il suo emendamento.

Pugliese. La Camera comprenderà che i discorsi pronunciati nella seduta di ieri dagli onorevoli colleghi, i quali ebbero la benevolenza di occuparsi di me, e il discorso fatto oggi dall'onorevole ministro, il quale mi rivolse parole di cui gli son molto grato, hanno fatto tale impressione sull'animo mio tanto da costringermi a studiare più accuratamente molte delle questioni trattate, e ripensare su molti punti. Però la loro eloquenza e la loro importanza non hanno potuto modificare per nulla quelli fra i miei convincimenti che trovansi concretati nei miei emendamenti e di cui ho inteso parlare nella tornata di ieri.

Difatti anche oggi mi pare cosa mal sicura affidare la presidenza del Collegio ad una persona, che rivesta carattere ufficiale e che non goda altro se non la stima e la fiducia del Governo del Re da cui viene eletta e da cui viene nominata.

Esaminerò però con quella brevità che è richiesta dalla chiara visione del destino che mi attende, le difficoltà che mi vennero messe innanzi dall'onorevole relatore della Commissione e dall'onorevole ministro.

Disse, se non ho mal compreso, l'onorevole relatore: come si farà ad eligere questo presidente, se lo volete eletto nel seno del Collegio; come se lo volete eletto fuori di esso? La risposta a me pare semplice.

La prima dimanda non mi tange; ad essa dovrebbero dare risposta coloro che sostennero che il presidente dovesse essere eletto dal seno del Collegio. E se dovessi rispondere io, non potrei dare se non risposta favorevole alla Commissione.

Il Collegio si compone metà d'industriali e metà di operai; queste proporzioni furono cercate per mantenere la pace, ed è naturale che per non turbare l'equilibrio non possa essere scelto il presidente, nè fra gli uni nè fra gli altri.

Però non sono affatto insuperabili le difficoltà che mi fece il relatore, per la seconda parte della sua dimanda. Io chiedo che il presidente non sia eletto nel seno del Collegio, ma fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13, e ne dissi le ragioni. Mi pare opportuno che il presidente sia fuori della lotta del capitale con la mano d'opera; mi pare opportuno che sia persona disinteressata; mi pare opportuno che sia una persona autorevole; ma quel che mi pare un male è il metodo con cui lo eligete, perchè voi ad un Collegio il quale è formato a base di libere elezioni imponete un capo la cui creazione è dovuta ad altri criteri: un capo che ha veste governativa, e che rassomiglia all'antico messo del signore o del re che veniva inviato ad amministrare la giustizia in mezzo al popolo.

Aggiungerò poi, in risposta alle osservazioni dell'onorevole ministro Chimirri, che non mi travaglia lo spirito il pensiero di una sospicione continua contro gli atti del Governo. No: è lontano dall'animo mio questo pensiero. Io divido invece il pensiero vostro che il Governo, e specialmente il Governo del presente e più ancora il Governo dell'avvenire, si sentirà affaticato da questo supremo bisogno di sodisfare alle legittime esigenze di tutti e specialmente di sodisfare alle esigenze e di curare gli interessi di tutto il popolo, perchè senza il popolo il Governo d'oggi e il Governo dell'avvenire si persuaderà che non si può più governare.

Dunque lontano da me il sospetto. Ma, io vi diceva, sono avversario di questo metodo di creazione del presidente del Collegio perchè l'esperienza mi ammaestra che mal si compatiscono insieme magistrati che hanno un origine diversa e il cui titolo e la cui ragione di elezione è perfettamente differente; mal si compatisce insieme il magistrato togato col magistrato popolare e mal si compatiranno insieme i magistrati che vengono eletti liberamente dagli operai e dagli industriali con quelli ufficiali, col presidente che voi sceglierete di mezzo ad una terna che vi verrà presentata dal presidente del tribunale locale. Ecco dunque la mia prima difficoltà, la quale pare non sia stata rimossa nè dalle ragioni rassegnate dall'onorevole relatore della Commissione nè dalle ragioni rassegnate dall'onorevole ministro.

Ma disse l'onorevole ministro: se noi abbandoniamo il presidente ad un procedimento elettorale, il dissidio che abbiamo cacciato per la porta ricomparirà subito per la finestra. E voi questo pericolo non l'avete temuto per la nomina dei vice-presidenti; e non lo avete temuto, si dice, perchè per la nomina

dei vice-presidenti avete potuto conciliare il doppio interesse facendo eleggere il vice-presidente operaio dai fabbricanti e l'altro vice-presidente dagli operai, ma pel presidente che è unico potrebbero sorgere quelle ragioni di dissidio, che con tanta cura furono eliminate. Non so comprendere perchè dovrebbe avvenire dissidio per la nomina del presidente. Se il presidente dovesse essere eletto dagli operai, dovesse essere un industriale o un operaio e la classe operaia dovesse presentare il suo candidato e la classe degl'industriali il suo, comprendo che il dissidio cacciato dalla porta rientra per la finestra; ma quando voi, con la disposizione legislativa che saremo per approvare, dite che il presidente deve essere eletto fuori del Collegio, ed aggiungete che deve essere eletto fuori degli elettori ed eleggibili contemplati negli articoli 13 e 14, non so comprendere come e perchè l'eleggere una persona degna di stima e di fiducia in mezzo a quella regione, dove questo giudice familiare deve funzionare, può ingenerare dissidi. A me pare invece più facile che avverranno dissidi per la nomina ministeriale.

Quando il Ministero avrà nominato una persona, anche intorno al nome di quella persona, che raccoglie più o meno stima, più o meno fiducia, può generarsi dissidio: ma in questo caso, come nel mio, si tratta di quel dissidio che in tutte le cose umane può manifestarsi e che le leggi non possono in nessuna guisa evitare.

D'altra parte, si disse, come faranno ad eleggere il presidente? Faranno come farete voi. Voi v'informerete chi è la persona più autorevole della regione, a cui potrebbe essere affidato quest'ufficio. Ed anche coloro che vivono nella regione, anche coloro che devono veder governati i loro interessi da questo capo, conoscono le personalità più rispettabili della regione e con maggior competenza potranno procedere alla elezione. Anzi dirò che, in tal modo, l'elezione riescirà più sicura che quando sia fatta dal Governo centrale. Il Governo centrale deve regolarsi sui rapporti che gli vengono fatti dal Governo locale, e sarà costretto a fare la sua scelta sopra una nota di persone che gli verrà presentata dal presidente del Tribunale, il quale, giunto da pochi giorni in una data regione, o vivendo lontano dalla vita vera del popolo, non è il più adatto a designare al Governo chi possa funzionar bene come presidente del Collegio arbitrale.

Invece, quando voi abbandonate la nomina del presidente alla libera elezione o di tutto il corpo elettorale, o del Collegio eletto ai termini dell'articoli 13 e 14, avrete messo il Collegio nella condizione di scegliere la persona più degna di fiducia e di stima, ed avrete fatto il bene del nuovo istituto che vi affrettate a creare.

L'onorevole ministro ha detto anche che non si poteva acconsentire alla elezione del presidente, perchè la giustizia emana dal Re. Ma quando voi non invocate questo principio per la elezione dei vice presidenti, quando non lo invocate per la elezione dei componenti il collegio arbitrale, io non comprendo perchè l'invochiate esclusivamente quando si tratta di nominare il presidente. E ciò è ben grave, se voi considerate che in sostanza sono i vice presidenti non nominati dal Governo che dovranno per turno reggere le adunanze.

Se voi consentite che per libera elezione si formi un collegio arbitrale, se voi consentite che per libera elezione questo collegio si dia due capi, perchè a base degli stessi principî, che fino a questo momento vi hanno guidato, non potete consentire che collo stesso procedimento il collegio arbitrale nomini il suo presidente?

Tutto considerato, a me pare che noi male facciamo a dare ad un collegio di natura elettiva, che ha per suo titolo la stima e la fiducia di coloro da cui il collegio è eletto, male facciamo a dare a questo collegio un presidente eletto con metodo diverso. Male facciamo a dare un presidente che su per giù sarà sempre rivestito di un carattere ufficiale e ministeriale, dovuto alla sua nomina; imperocchè simili caratteri e simili vesti male stanno in mezzo ad una magistratura intimamente popolare, in mezzo a questo piccolo tribunale famigliare che voi con questa legge create. Qualunque sia la persona, essa sarà sempre circondata dal sospetto, che più che far procedere le cose liberamente, le farà procedere in questo o in quell'altro senso.

Ripeto e finisco; ho ascoltato con profonda attenzione i discorsi fatti, e le accurate critiche che mi furono rivolte, ma con mio dispiacere debbo confessare a me stesso che essi non valsero a rimuovermi dai miei convincimenti. Quindi raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudinì, *presidente del Consiglio.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga del trattato di commercio con la Spagna. Prego la Camera di dichiararlo d'urgenza, avvertendo che questa proroga dovrebbe andare in vigore col primo del prossimo febbraio.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che verrà stampato e distribuito. Esso, come di diritto, verrà trasmesso alla Commissione permanente che esamina i trattati di commercio.

L'onorevole presidente del Consiglio ne chiede l'urgenza.

(*L'urgenza è ammessa*).

Continua la discussione del disegno di legge sui probi-viri.

Presidente. L'onorevole Fratti ha un emendamento, che si compone di due parti. La prima è uguale all'emendamento dell'onorevole Pugliese, poichè in essa si propone che il presidente sia nominato dal collegio; nella seconda poi si propone che il collegio, invece di essere composto di non meno di 10, e di non più che 20, sia composto di non meno di 20, e di non più che 30.

L'onorevole Fratti ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Fratti. Io ho chiesto di parlare su questo articolo per dire che, in quanto al modo di votazione, mi associo a ciò che ha detto oggi l'onorevole Pugliese. In quanto poi alla nomina del presidente, faccio una sola dichiarazione, specialmente dopo le parole dell'onorevole Pugliese. Io credo, dite pure che sono più che temerario, io credo, e ne ho la piena convinzione, che l'istituto dei *probi-viri* sia in questo modo falsato; credo che perda addirittura la natura sua, il suo speciale carattere.

Io credo (qualcuno potrà ridere) che con questo progetto, e notate, o signori, che siamo solamente all'articolo 3, si retroceda fino a qualche cosa, che è peggio dei progetti dei *probi-viri* fatti al tempo del primo e del secondo impero.

Scorrendo la legislazione francese, non si trova mai che, nè con la legge del 1853, nè con le leggi antiche, o sotto Luigi Filippo, fosse demandata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, o ad altro Ministero, o in generale al Governo, la nomina del presidente.

Nel 1806 fu demandata al collegio stesso: ci era prevalenza fra i capi industriali, ma era però sempre il collegio stesso che nominava il presidente. Poichè quando si tratta dei *probi-viri*, v'è un criterio essenziale, che è la essenza e il criterio vero della istituzione, che, cioè, quelli che sono del posto, che partecipano agli affari dell'industria, che hanno interessi fra di loro, provvedano a questi interessi, a questi conflitti, che ben da vicino conoscono.

E questo è stato il criterio costantemente seguito nella legislazione francese. Ora voi con questo articolo fate qualche cosa che supera il *maximum* della ingerenza governativa, quale si ebbe in Francia ove, al più, si è giunti fino a questo punto: che sopra una terna indicata dagli industriali, se non erro, e dalle associazioni, il prefetto, come fu già stabilito per il sindaco, sceglieva il presidente.

Ma voi (lo dico e lo ripeto, anche se mi riterrete più che audace) voi andate anche più oltre.

Non faccio, mentre parlo, questione di Governo, nè di ministri; se si trattasse di una repubblica ideale che potesse incarnarsi nei fatti direi ciò ugualmente; poichè anzitutto voglio rispettata la libertà e la dignità degli operai. Uomini estranei ai loro interessi, ma che solamente possono piacere al Ministero per certe loro qualità speciali, non dovrebbero ingerirsene, poichè altrimenti il carattere famigliare, a cui dev'essere tutta improntata l'istituzione dei *probi-viri*, svanisce completamente.

Ora io dico, si è fatto questo tentativo nella vicina Francia, ma fu un tentativo. Si disse: siccome si tratta di giudici che non sono magistrati, specialmente per i poveri operai, che non possono tutelare da sè i loro interessi, è bene che ci sia un magistrato, una specie di Pubblico Ministero. Ed a questo proposito si leggono ancora con grande piacere le parole di *Mollot*, in Francia, che diceva; No, questo Pubblico Ministero non deve intervenire in seno alla giuria, neanche se vi intervenisse a piena tutela degli industriali e degli operai: essi debbono essere liberi.

Io non ho compreso, e lo dico francamente,

come si sia parlato per la creazione di tale Istituto semplicemente di un avviso, quasi irrisorio, di Camere di commercio, che, il più delle volte, o non esistono o esistono malamente o sonnecchiano sempre; e non ho neppure compreso tante e tante altre restrizioni.

Non parlerò poi di timidezza, onorevole ministro, ma dirò qualche cosa di più. Dirò che i *probi-viri*, quali vengono istituiti con questa legge, li hanno avuti anche Governi meno liberali del nostro, dove la volontà sovrana era tutto.

I *probi-viri* li vuole e li reclama la moderna civiltà, come uno dei tanti mezzi di transizione, pel sentimento maggiore che vi dovrebbe essere, se non è una menzogna il progresso, dal 1806 in poi: ma voi non li volete, nella loro essenza vera, nella loro efficacia vera; e perciò questa legge rimarrà nulla. Chi è questo individuo estraneo, questo ignoto che può avere la fiducia del Ministero? Questo presidente che va a giudicare del diritto e del fatto per volontà altrui in un istituto di natura familiare? Ma il Ministero di agricoltura e commercio, e, per esso, chi lo rappresenta, è come nell' Olimpo; e, mentre si dibattono conflitti gravi, per esempio, a Como od altrove, mentre nei dati punti ove le liti fervono si sa, per esperienza, quali sono le persone non contemplate dall'articolo 13, i quali possono tutelare gli interessi in conflitto, voi, ministro (non dico voi personalmente), potete preparare loro l'amico del cuore o il servitore fedele e inviarglielo, non dar loro quello che essi hanno in animo, quello che essi amano e conoscono da vicino, come esperto in tutto ciò che li riguarda.

Questa ingerenza sarà fatale e paralizzerà, nel suo inizio, questo istituto, che non solo non sarà (nè potrebbe essere) il *toccasana* di parte della immensa, profonda questione sociale, ma sarà irrisorio, e semplicemente vi darà il piacere di poter dire: noi facciamo delle leggi sociali! Ma, in realtà, queste leggi sociali saranno affatto prive di qualunque valore, di qualunque efficacia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. A me pare che il meno male sia il votare l'articolo, come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione. Dico il meno male; perchè io sono contrario a questo disegno di legge, e mi pare strano che, mentre abbiamo abolito i tribunali di commercio,...

Fratti. Questo è fuori della questione.

Nocito. ...ora vogliamo stabilire i tribunali industriali.

Fratti. È fuori della questione questo!

Nocito. Mi lasci parlare; perchè non posso mica vuotarmi tutto in una volta! (*Ilarità*) Dico che l'articolo come è proposto dalla Commissione e dal Ministero è il meno male, perchè qui, o signori, non si tratta di una faccenda privata, come sembra credere l'onorevole Fratti; qui si tratta di amministrare giustizia, e la giustizia è essenzialmente funzione di Stato.

In qualunque modo possano le liti essere risolute, con sentenza in via contenziosa, o con sentenza arbitrale, sempre si tratta di amministrare giustizia; e lo Stato non si può assolutamente mettere da parte. Un concetto contrario, oltre ad offendere i principî costitutivi di ogni Stato, verrebbe anche ad offendere uno degli articoli dello Statuto, il quale dice che la giustizia emana dal Capo dello Stato, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli stabilisce.

Che egli nomini i giudici o che li faccia nominare dal libero consenso delle parti, come avviene nel caso degli arbitri, questo non importa nulla. Ma ad ogni modo è certo che lo Stato non può mettersi da parte in un affare di tanta importanza. Nel caso nostro poi, non abbiamo soltanto un corpo d'arbitri speciali, ma un vero tribunale. Che c'è di male se lo Stato si riserba la nomina del presidente?

Ciò è un bene per gli stessi tribunali industriali. Nelle materie devolute alla loro competenza non c'è soltanto la parte tecnica, o di fatto, ma la parte giuridica, la quale sorge, dirò così, dalle viscere della stessa questione di fatto; è bene dunque che ci sia fra questi giudici chi sappia un po' di cose di diritto. Quindi non è affatto strano che lo Stato abbia una qualche parte nella composizione di questi tribunali arbitrali, e cioè si riservi la scelta del presidente del tribunale arbitrale.

Mi pare poi non esatto quello che ha detto l'onorevole Fratti, cioè che nemmeno in Francia sotto il periodo imperiale il presidente della corte arbitrale era nominato dal capo dello Stato. Io trovo qui l'articolo 3 della legge francese del 1853, il quale dice:

« Il presidente ed i vice-presidenti sono nominati dall'imperatore. Essi possono essere presi fuori degli eleggibili. Le loro funzioni

durano tre anni ed essi possono essere nominati di nuovo. »

Abbiamo poi la legge belga del 1884, la quale nell'articolo 29 dice:

« Il presidente ed i vice-presidenti del Consiglio dei *probi-viri* sono nominati per Decreto Reale sopra una lista doppia di candidati scelti dal Consiglio nel suo seno o anche al di fuori. La durata delle loro funzioni è di tre anni, ed essi possono essere nominati di nuovo. »

Dunque noi non facciamo nulla di strano. Dal momento che si vuol fare una legge modellata sulle leggi straniere, dal momento che in queste leggi straniere si trova che il capo del Consiglio degli arbitri è scelto dal Capo dello Stato, non mi pare che sia strano che il Governo debba entrare per qualche cosa nell'amministrazione della detta giustizia, col nominare il capo di questo tribunale.

Io quindi, quando non respingessi tutta la legge, voterei per l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, *relatore.* Pochissime parole in aggiunta a quanto ebbe a dire l'onorevole Nocito in difesa dell'articolo della Commissione.

Anzitutto ringrazio l'onorevole Facheris per avere ritirato il suo emendamento, il quale implicava che il presidente dovesse essere sempre il pretore; ciò che, a mio modo di vedere, avrebbe snaturata la legge.

Venendo poi all'emendamento dell'onorevole Pugliese, io credo realmente che, poichè il presidente non deve essere scelto nel seno dello stesso Collegio dei *probi-viri*, non sia opportuno di deferire allo stesso Collegio la nomina del presidente medesimo.

Come ha osservato l'onorevole Parpaglia, accogliendo questo concetto, noi getteremmo in seno al Collegio, fin dal suo nascere, un seme di rancori e di dissidi.

Noi vediamo che in Francia la disposizione ricordata dall'onorevole Fratti, che demanda la nomina del presidente al Collegio, fece mala prova al punto che è già in preparazione un disegno di legge per modificarla.

Anche nel Belgio il presidente è nominato dal Governo.

Approfittiamo dunque dell'esperienza degli altri paesi.

E qui permettetemi di respingere l'accusa di poca italianità, che dall'onorevole Pugliese fu lanciata al nostro progetto. Nel Belgio anche il vice-presidente è scelto dal Governo; noi invece facciamo eleggere i vice-presidenti dall'istesso Collegio dei *probi-viri*, e li facciamo eleggere con un procedimento affatto italiano, di cui ci ha fornito l'esempio il Collegio dei *probi-viri* di Como; facendo cioè nominare il vice-presidente degli operai dagli industriali, il vice-presidente degli industriali dagli operai; perchè sempre sia scelto l'uomo più equanime e più conciliante.

Io quindi credo che si debba lasciare l'articolo così com'è, e faccio voti perchè la Camera assecondi questo nostro desiderio.

Vorrei poi pregare l'onorevole Fratti e tutti quelli che desiderano che questo primo passo nella legislazione sociale si faccia ed apra la via ad altri più importanti, di non voler sfatare la legge fin dal suo nascere. Se si vuole che la legge superi tutte quelle diffidenze e tutti quei dubbi che contro di essa possono essere sorti; se si vuole che faccia buona prova, non cominciamo a sfatarla prima di averla esperimentata.

Questo primo esperimento ci permetterà di procedere oltre nella legislazione, ma è necessario che incominciamo noi ad aver fiducia in quello che facciamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Aggiungerò brevi parole alle cose dette dal relatore in merito all'emendamento dell'onorevole Facheris, che mi duole di non potere accettare. In tutti i progetti precedenti, cominciando da quello dell'onorevole Berti, Maffi, ecc., si attribuiva la presidenza del Collegio al pretore, e così aveva proposto anche io; ma mi accostai volentieri all'emendamento della Commissione, non perchè non abbia piena fiducia nell'intervento dei pretori, ma perchè mi pareva accettabilissimo il concetto di elevare la presidenza del Collegio de' *probi-viri* ad ufficio onorario.

Presso di noi manca quella compenetrazione fra la società ed il Governo, che costituisce il fondamento e la sostanza delle istituzioni inglesi.

Codesta compenetrazione si compie mediante l'ufficio onorario, col quale a un certo punto s'interrompe la catena burocratica, affidando a privati cittadini il gratuito esercizio di alcune funzioni di Stato.

Il cittadino eletto dal Governo le esercita

non già come impiegato, ma come membro della società.

Ora a me pare che introducendo in una legge importante questo fecondo principio, sia un grande progresso.

Voglia l'onorevole Facheris arrendersi a queste ragioni, e rinunzi al suo emendamento.

Presidente. Onorevole Pugliese, mantiene il suo emendamento?

Pugliese. La Camera può rigettarlo, ma io devo mantenerlo.

Presidente. Verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso l'articolo della Commissione, accettato dal Governo, è il seguente:

« Il Collegio si compone di non meno di dieci e non più di venti membri, eletti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

« Il presidente sarà nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, e dovrà sempre scegliersi fra persone non comprese fra le liste di cui all'articolo 13. »

L'onorevole Pugliese propone invece che il presidente sia nominato dal Collegio stesso. L'onorevole Fratti fa uguale proposta, e vuole inoltre che il Collegio si componga di non meno di 20 e non più di 30 membri.

Pongo anzitutto a partito la proposta dell'onorevole Fratti perchè il Collegio sia composto di non meno di venti e non più di trenta membri.

(*Non è approvata*).

Pongo ora a partito il primo comma dell'articolo 3 così come è proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Viene ora il secondo comma dell'articolo stesso:

« Il presidente sarà nominato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, e dovrà sempre scegliersi fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13. »

L'onorevole Pugliese, al quale si è associato l'onorevole Fratti, propone invece che il presidente sia eletto dal Collegio, fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13 e con due terzi dei voti. Dunque la questione è se il presidente debba, come propongono il Governo e la Commissione, essere nominato per decreto del ministro di agricoltura e commercio, oppure essere eletto, come propone l'onorevole Pugliese, dai membri del Collegio.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Pugliese.

(*Non è approvato*).

Pongo ora a partito l'articolo 3°.

(*È approvato*).

« Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una giurìa.

« L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei due vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'articolo 22.

« La giurìa si compone del presidente e di quattro membri, due industriali e due operai.

« Le funzioni di cancelliere possono essere esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale del luogo, in cui ha sede il Collegio. »

L'onorevole Fratti propone un emendamento all'ultimo comma, che è il seguente:

« Le funzioni del cancelliere saranno esercitate da persona di fiducia scelta nel Collegio, che sarà a tal uopo delegata dal Collegio stesso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. Io sarò più che breve. Mi sembrava logico questo emendamento specialmente quando contemporaneamente si proponeva la elettività del presidente. Ora, dal mio punto di vista, il disegno di legge ha preso una piega del tutto diversa, ora logicamente il cancelliere potrebbe essere anche il segretario comunale o la persona delegata all'uopo dal ministro di agricoltura e commercio.

Non c'è più nessuna ragione di stabilire che il cancelliere del Collegio dei *probi-viri* e della giurìa sia eletto dal Collegio stesso, poichè il principio che è prevalso nella Camera è tutt'altro. Sia dunque il segretario comunale o altro impiegato, ma ci saranno degli inconvenienti non lievi! Per qual ragione il segretario comunale dovrà aver l'obbligo di tener dietro ad un ufficio speciale come questo? Per qual ragione lo si distoglierà dalle sue molte cure? E per qual ragione si

imporrà al Collegio dei *probi-viri* ed alla giuria il segretario comunale, che potrebbe, per sua natura, o per circostanze speciali, anche non essere adatto? Perchè questa restrizione della libertà del Collegio, non solo quanto al presidente, ma anche quanto al cancelliere? Perchè si vorrà dare a questa istituzione qualche cosa che sia come immutabile, mentre la istituzione dei *probi-viri*, e per essa il Collegio, ha carattere mutevole, poichè hanno luogo rinnovazioni periodiche?

Questo segretario comunale, anche quando non sia adatto a quelle funzioni, anche quando non abbia pratica delle vertenze, anche quando non piaccia, continuerà a restare incatenato al Collegio arbitrale!

C'è in tutto questo, sebbene in piccolo, qualche cosa di tirannico.

Dianzi per il presidente si volle che fosse scelto dall'arbitrio del ministro, sebbene io non possa supporlo onniveggente e imparziale da indicare la persona adatta a tale ufficio; ora, per il cancelliere, è la cieca sorte che è arbitra della scelta.

Dev'essere il segretario comunale, lui volente o nolente! Si diminuisce, da un lato, la libertà della sua persona, si diminuisce, dall'altro, la libertà del Collegio.

Altro doveva essere il pensiero inspiratore del progetto per l'istituzione dei *probi-viri*: dovrebbe essere completamente a base elettiva, e quindi a base elettiva dovrebbe essere anche la nomina del segretario.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallavresi, *relatore.* La Commissione non ha che una osservazione da fare in ordine all'emendamento dell'onorevole Fratti. Essa teme che, deferendo le funzioni di segretario ad uno dei membri del Collegio, venga a distruggersi quella uguaglianza tra le due parti a cui soprattutto si tiene, e che è uno degli elementi essenziali dell'istituzione. Dal momento che, secondo l'emendamento dell'onorevole Fratti, dovrebbe il cancelliere essere scelto nel seno del Collegio, questi dovrebbe necessariamente essere o un operaio o un industriale, ma noi non vogliamo dare nessuna prevalenza nè a gli operai sugli industriali, nè a gli industriali sugli operai. Questa è l'opinione della Commissione.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Fratti. Perdoni, signor presidente, una parola sola alla Commissione.

Scegliete il cancelliere all'infuori delle persone contemplate nell'articolo 13, sceglietelo come volevamo noi che si facesse per il presidente, e cadono le obiezioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Questo disegno di legge, come osservò l'onorevole Gallavresi, fu compilato con molta cura, per cui ogni improvviso ritocco può avere per conseguenza di turbarne l'armonia. Leggete l'articolo 41, quivi si dice: che il Collegio dei *probi-viri* si riunisce in locali forniti gratuitamente dal Comune. Nulla perciò di più naturale che affidare le funzioni di segretario a un impiegato del Comune. Non vogliamo creare una nuova burocrazia, perchè non bisogna porre in oblio che le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio sono a carico delle Camere di commercio. D'impiegati ce ne sono già troppi. E poi badate che colui, a cui si affida la cura di stendere i verbali e le decisioni, deve essere una persona che abbia, non dirò una speciale competenza, ma una elementare coltura e una certa pratica di affari. Ecco la ragione per la quale si propone che le funzioni di segretario siano affidate a impiegati comunali, perchè non costano nulla e sono i più adatti ad adempierle. Non accetto perciò il proposto emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Io veramente non avrei alcuna difficoltà a che il segretario fosse nominato dal Collegio stesso. Ne ho già detta la ragione, e non la ripeterò.

Non mi pare, del resto, che si tratti di cosa di grande importanza. Osservo però che qui si dice: « Le funzioni di cancelliere possono essere esercitate dal segretario comunale ». Ma se voi volete che sia proprio il segretario comunale, dovete dirlo esplicitamente. Pregherei quindi la Commissione di modificare l'articolo, e di dire « *devono* essere esercitate dal segretario comunale. » Valetevi pure, se lo credete, del segretario comunale, ma non lasciate questa disposizione espressa così in modo facoltativo.

Però, quando voi fate questo, notate che il segretario comunale è anche per legge segretario dell'ufficio di conciliazione, e che quindi voi venite, in questo modo, ad addos-

sare sopra di lui un altro servizio; ne avverrà che praticamente non potrà più attendere nulla.

Perciò, anche per questa considerazione, vorrei che si lasciasse al Collegio la nomina del segretario, ciò che non può in nessun modo distruggere quell'armonia, che io temeva distrutta con la elettività del presidente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, *relatore.* Poichè, quanto alla forma dell'articolo, la Commissione non ha fatto se non che accettare la dicitura del disegno ministeriale, così la Commissione si rimette a quanto sarà per rispondere l'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Trovo opportunissima l'osservazione fatta dall'onorevole Parpaglia: la parola *possono* si è adoperata nel senso, che si potesse scegliere l'una o l'altra delle persone indicate nell'articolo.

Convengo che i segretari comunali e gli altri impiegati municipali sono aggravati dai lavori del proprio ufficio, ma è pur vero che essi esercitano simili funzioni presso i conciliatori. Non abbiamo voluto far novità, e seguiamo la stessa norma. Non mi pare che questa sia una grossa questione; e se in pratica vi saranno inconvenienti è agevole il rimediare.

Parpaglia. Si tratterebbe di dire *devono* invece di *possono.*

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Si può dire: *esercitate.*

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Fratti ha la precedenza.

L'onorevole Fratti, in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Commissione, propone il seguente:

« Le funzioni del cancelliere saranno esercitate da persona di fiducia scelta nel collegio che sarà a tal uopo delegata dal collegio stesso. »

La Commissione ed il Governo non lo accettano.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 4 della Commissione, di cui fu già data lettura, colla seguente modificazione, che, cioè, invece di dire: « Le funzioni del cancelliere *possono essere esercitate,* » si dica « *sono esercitate.* »

(È approvato).

« Art. 5. Nelle controversie più gravi il presidente o il vice presidente di turno hanno facoltà di chiamare nella giuria e nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai. »

L'onorevole Pugliese ha un emendamento a quest'articolo.

Ha facoltà di parlare.

Pugliese. Mi limito semplicemente a chiedere uno schiarimento alla Commissione: se, cioè, essa ritenga, come disse l'onorevole relatore, che la dizione dell'articolo non esclude che nelle gravi questioni possa esser convocato tutto il collegio. Se essa mi risponderà favorevolmente, di buon grado ritirerò il mio ordine del giorno.

Parpaglia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parpaglia. Io credo di dover fare una piccola osservazione relativamente a questo articolo 5 per metterlo in armonia col sesto.

Nell'articolo 5 si dice;

« Nelle controversie più gravi il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nella giuria e nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai. »

Invece nell'articolo 6 è detto: « ... nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità di voti, dall'età maggiore. »

Vorrei che questa dizione fosse riportata nell'articolo 5 per evitare che il presidente scelga più questo che quell'altro. Quando è determinato nell'articolo 6 il modo come debbano essere chiamati questi *probi-viri* a supplire in caso di impedimento, mi pare che lo stesso modo debba stabilirsi anche per il caso previsto da questo articolo 5.

Questa è la osservazione che volevo fare.

Presidente. Onorevole relatore...

Gallavresi, *relatore.* Rispondo anzi tutto all'onorevole Pugliese, che senza dubbio anche tutto il Collegio può esser chiamato a sedere, dal momento che si dice: possono essere chiamati due o più membri, purchè però sia mantenuta la eguaglianza fra il numero degli in-

dustriali e quello degli operai. Anzi, aggiungerò che è stata questa la ragione per cui si è desistito dal concetto di deferire alcune questioni più importanti a tutto il Collegio; concetto, a cui l'onorevole Pugliese aveva fatto plauso. In realtà, con questo articolo, la questione diventa più di forma che di sostanza.

Quanto alla proposta dell'onorevole Parpaglia, la Commissione è dolente di non poterla accettare.

Il principale motivo per cui si stabilì quanto è detto in questo articolo, fu che, mancando una competenza speciale per giudicare di una data questione, potesse il presidente chiamare altri membri aventi quella competenza. Ora, se noi stabiliamo che si debba assolutamente guardare al numero dei voti riportati, questa disposizione può fallire allo scopo; poichè può avvenire che non si possa scegliere quello che ha maggior competenza, sol perchè ha riportato un numero di voti minore; oppure che si debba esser costretti, anche quando non ve ne sarebbe la opportunità, a riunire tutto il Collegio. Quindi spero che l'onorevole Parpaglia non vorrà insistere nella sua proposta, e confido che egli sarà sodisfatto di queste mie dichiarazioni.

Parpaglia. Io avrei qualche cosa da osservare all'onorevole Gallavresi; ma, poichè non intendo sollevare una questione, così mi accontento dell'articolo quale è proposto.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Pugliese?...

Pugliese. Prendendo atto delle dichiarazioni esplicite fatte dalla Commissione, ritiro l'emendamento.

Presidente. Allora pongo senz'altro a partito l'articolo 5° già letto.

(È approvato).

« Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinarii dell'ufficio di conciliazione o della giurìa sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

« Nei casi d'urgenza, nei quali non sia possibile l'immediata surrogazione degli assenti, si procederà invece per eliminazione mediante estrazione a sorte in modo da mantenere sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai. »

(È approvato).

« Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso. »

(È approvato).

« Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

a) i salarî pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni al lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardino convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

A questo articolo l'onorevole Fratti ha presentato il seguente emendamento:

« L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie fra industriali ed operai, le quali concernano ecc. *come nel progetto della Commissione.*

« *E in ultimo s'aggiunga:*

« E per quanto riguarda i proprietari rurali o i fittavoli e i contadini può essere adito per comporre amichevolmente le controversie come alle lettere *a, b, c, d, e,* e di tutto quanto riguarda i vari contratti, di mezzadria, loca-

zione od altro, i danni o guasti arrecati a mobili od immobili, le indennità per l'abbandono della coltura, lo scioglimento del contratto o qualsiasi altra controversia, che riguardi i patti di lavoro, quali essi siano. »

Fratti. Vi rinunzio!

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 8°.

(È approvato).

Essendovi una grave questione sull'articolo 9°, il seguito di questa discussione è rimandato alla tornata di martedì prossimo; poichè la tornata di lunedì è dedicata allo svolgimento delle interpellanze.

Annunciansi alcune domande d'interpellanza.

Presidente. Ora comunico alla Camera alcune domande d'interpellanza.

Una degli onorevoli Fagiuoli, Danieli e Levi all'onorevole ministro delle finanze:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle finanze per sapere se le economie introdotte nel fondo assegnato ai lavori del nuovo catasto potranno ritardare il compimento delle operazioni anche nelle Provincie che hanno domandato e convenuto l'acceleramento. »

Un'altra degli onorevoli Suardi e Roncalli anche al ministro delle finanze:

« I sottoscritti desiderano di interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se la riduzione di fondi pei lavori catastali ritarderà le operazioni nelle Provincie, che avendo convenuto l'acceleramento, accettarono precedentemente un prolungamento di tempo e relativo aumento di anticipazioni pel compimento delle operazioni medesime. »

Non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di comunicare al suo collega queste due domande d'interpellanza.

Un'altra domanda d'interpellanza degli onorevoli Prampolini, Maffi ed Agnini è diretta al ministro dell'interno, ed è la seguente:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'interno circa la condizione fatta ai medici comunali dalla nuova legge sanitaria. »

L'onorevole ministro dell'interno non essendo presente, prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di volergliene dare comunicazione.

La seduta termina alle 6.15.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Sorteggio degli Uffici.
2. Svolgimento di interpellanze.
3. Seguito della discussione del disegno di legge: Sui *probi-viri.* (117 e 136)

Discussione dei disegni di legge:

4. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza)*
5. Disposizioni per garentire il ricupero delle spese di giustizia penale. (116)
6. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56)
7. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)
8. Domande di autorizzazione a procedere per titolo di duello contro vari deputati. (243, 245 a 250, 252, 281)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell' ufficio di revisione.

Roma 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.